*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 227**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 28 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162/L**

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. **267.**

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**00G0304**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

**Schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa, e l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (E.N.A.V.).** (Deliberazione n. 64/2000).

**00A11821**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2000, n. **266.**

**Disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito le agevolazioni tariffarie postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un sistema di contribuzione diretta;

Visto l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha differito i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della citata legge n. 448 del 1998, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente i predetti termini, al fine di completare l'emanazione delle necessarie disposizioni attuative del nuovo sistema di contribuzione diretta alle imprese del settore dell'editoria e di consentire agli operatori del settore medesimo il necessario adeguamento delle proprie strutture contabili ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Tariffe postali agevolate*

1. Il termine del 1° ottobre 2000, di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2001. I decreti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1° novembre 2000.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalle Poste italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle telecomunicazioni*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

**00G0319**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 agosto 2000.

**Regolamento per l'attribuzione dei premi e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale «Italia» manifestazione 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999 di indizione delle lotterie nazionali 2000;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11491, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Considerato che la Lotteria Italia 2000 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Carramba che Fortuna»;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 14 luglio 2000 in merito all'attribuzione di detti premi;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia» manifestazione 2000, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Carramba che Fortuna».

La lotteria nazionale Italia 2000, con inizio il 1° settembre 2000, si concluderà il 6 gennaio 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 10 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2000, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di venerdì 29 dicembre 2000.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 2001.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma entro le ore 14 di martedì 2 gennaio 2001.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala «G. G. Belli» della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 2001 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2001, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Il primo premio della prima categoria di lire 10 miliardi e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente articolo 5, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 9.

Nel corso della trasmissione televisiva della R.A.I. «Carramba che Fortuna», in onda il sabato sera, per un totale di quindici puntate dal 30 settembre 2000 al 6 gennaio 2001, saranno messi in palio 22 premi tra i seguenti 30 premi:

15 premi di L. 5.000.000;
10 premi di L. 10.000.000;
2 premi di L. 20.000.000;
2 premi di L. 50.000.000;
1 premio di L. 150.000.000.

I 30 premi saranno abbinati, con meccanismi di casualità, ad altrettanti ragazzi presenti nella trasmissione televisiva.

La regolarità delle operazioni di abbinamento sarà controllata da un'apposita commissione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'attribuzione dei 22 premi si procederà con le seguenti modalità.

Nel corso della suddetta trasmissione televisiva, si procederà, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, all'estrazione progressiva di sette numeri fra lo zero ed il nove.

A partire dall'estrazione del quarto numero e, successivamente, fino all'estrazione del settimo numero, tutti i possessori dei biglietti della Lotteria Italia che rinverranno, dopo aver grattato sul biglietto lo spazio sotto la scritta «Gratta qui» tali numeri in qualsiasi ordine, possono partecipare al gioco televisivo per l'attribuzione dei premi tra quelli sopraindicati, telefonando, soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra il «via» alle telefonate e lo «stop» alle telefonate dato in diretta televisiva, al numero 0878-2000. Il costo di ogni chiamata, a prescindere dall'esito della stessa e, quindi, dalla possibilità di partecipare al gioco, di L. 80 + I.V.A., sarà a carico di chi chiama; le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Fra le telefonate pervenute fino ad un massimo di 123, nel lasso di tempo tra l'estrazione del quarto numero e l'estrazione del settimo numero, sarà sorteggiata, per ognuna delle fasi di gioco e con un meccanismo elettronico che ne garantisca l'assoluta casualità, una telefonata. La persona sorteggiata potrà vincere i premi messi in palio nella stessa quantità dei numeri rinvenuti secondo il seguente schema:

4 numeri rinvenuti = 4 premi;
5 numeri » = 5 premi;
6 numeri » = 6 premi;
7 numeri » = 7 premi.

Qualora la telefonata sorteggiata, per qualsiasi motivo, subisca una interruzione nella comunicazione, si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli.

Dopo il secondo tentativo si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Nel caso in cui anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso si procederà al sorteggio di un altro utente tra coloro che hanno precedentemente telefonato e la cui chiamata è rimasta in linea.

Qualora anche il terzo tentativo risultasse infruttuoso, si passerà alla fase successiva del gioco.

Ugualmente si passerà alla fase successiva del gioco qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile procedere all'assegnazione dei premi.

Dopo ogni fase di gioco le linee telefoniche saranno completamente azzerate affinché per ciascuna fase siano sempre disponibili concorrenti fino ad un massimo di 123, tutti possessori di biglietti con i numeri estratti per ogni fase.

L'importo dei premi, per tutte le fasi del gioco, sarà determinato dalla scelta, da parte della persona al telefono, dei ragazzi abbinati a ciascun premio. Per ogni fase, i ragazzi scelti, e quindi i premi ad essi abbinati, saranno esclusi dalle fasi successive.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, al fine di verificarne il possesso sulla base della lista di biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Il concorrente, la cui chiamata è stata selezionata con le modalità di cui al precedente art. 9 per aggiudicarsi i sette premi messi in palio nella relativa fase del gioco e che, pertanto, ha rinvenuto nel proprio biglietto i sette numeri estratti in qualsiasi ordine, potrà aggiudicarsi un premio di un miliardo messo in palio ogni settimana, qualora superi le seguenti due prove di fortuna:

prima prova: in un'urna trasparente saranno inseriti due contenitori uguali che contengono ciascuno una chiave: il concorrente in linea sceglierà uno dei due contenitori. La conduttrice estrarrà dal contenitore prescelto dal concorrente la chiave per aprire una cassaforte; se non dovesse aprirsi, si dimostrerà pubblicamente che l'altra chiave era quella giusta per aprire la cassaforte e il concorrente dovrà terminare il gioco. Se invece la cassaforte dovesse aprirsi, si procederà alla seconda prova di fortuna. Anche in tale caso sarà data pubblica dimostrazione che l'altra chiave non è idonea all'apertura della cassaforte;

seconda prova: sarà introdotta un'altra urna trasparente e si ripeterà l'operazione di cui alla prima prova; se si aprirà la seconda cassaforte il concorrente risulterà aggiudicatario del premio. Anche in tale caso sarà data pubblica dimostrazione che l'altra chiave non è idonea all'apertura della cassaforte.

Nel caso in cui il concorrente non riuscisse ad aggiudicarsi il premio di un miliardo, un secondo concorrente tra quelli rimasti in linea, potrà tentare la fortuna con le stesse modalità di cui sopra, per aggiudicarsi il solo premio di un miliardo.

Anche per detto gioco sarà effettuata la verifica del possesso del biglietto della Lotteria Italia con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

Il premio da un miliardo di lire non aggiudicato nel corso di ciascuna puntata della trasmissione si cumulerà, fino all'assegnazione, con il premio da un miliardo messo in palio nella trasmissione della settimana successiva per essere assegnato al concorrente che supererà le previste prove di fortuna.

I premi miliardari non attribuiti nel corso dell'ultima puntata della trasmissione non potranno essere più aggiudicati.

Art. 11.

Nella Lotteria Italia 2000 sono altresì messi in palio 1.000 premi di L. 1.000.000 ciascuno, distribuiti casualmente sull'intero quantitativo di biglietti stampati, da attribuire a coloro che sul biglietto, nell'area coperta da speciale vernice sulla quale compare la scritta «Gratta qui», dopo aver asportato la vernice, avranno rinvenuto, oltre ai numeri di cui all'art. 9, la scritta «1 milione».

Inoltre sono messi in palio 20 premi di lire 100.000.000 ciascuno, da attribuire secondo le seguenti modalità.

Su 20 biglietti, oltre ai numeri di cui all'art. 9, è presente un jolly, distribuito con criteri di assoluta casualità sul totale dei biglietti stampati. Coloro che, dopo aver asportato la vernice, rinverranno il jolly, ai fini della partecipazione al gioco di cui al comma successivo, dovranno darne comunicazione, entro il termine tassativo del 15 dicembre 2000, inviando un telegramma all'Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, indicando le proprie generalità, l'indirizzo ed il recapito telefonico, la serie ed il numero del biglietto e i sette numeri rinvenuti, dopo aver grattato la vernice, nell'area «Gratta qui».

Dopo la comunicazione telegrafica e previa verifica del possesso del biglietto da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, i possessori dei biglietti interverranno ad una delle puntate della trasmissione «Carramba che Fortuna» per partecipare ad un gioco che, per ogni concorrente mette in palio un premio di L. 100.000.000 con le seguenti modalità. Ad ogni concorrente verrà consegnato un gettone del valore simbolico di lire 1 milione. Il concorrente potrà decidere di trattenere il gettone, ed in questo caso vince soltanto il premio di lire 1 milione, oppure scegliere di partecipare al gioco che, in luogo del milione iniziale, mette in palio un premio di 100 milioni. In questo caso il concorrente dovrà puntare sul pari o sul dispari prima che venga azionato il meccanismo computerizzato casuale di cui al precedente art. 9, limitato ai numeri da 1 a 122. Se il meccanismo si fermerà su uno dei numeri appartenente alla categoria scelta dal concorrente, il concorrente vincerà 100 milioni. Se il concorrente non vince, parteciperà ad altro gioco di sorte che gli darà la possibilità, in caso di vincita, di recuperare il premio iniziale di 1 milione.

La partecipazione al gioco in trasmissione, nelle modalità sopra indicate, è condizione essenziale, per la corresponsione del premio di L. 100.000.000.

In caso di mancata partecipazione, il possessore del biglietto con il jolly avrà diritto alla corresponsione del premio di L. 1.000.000.

Art. 12.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi durante la trasmissione «Carramba che Fortuna», di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, si svolgeranno sotto la vigilanza di apposite commissioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che opereranno nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra e nel centro di ricezione delle telefonate, e stabiliranno i procedimenti affinché la realizzazione dei diversi giochi sia improntata a criteri di assoluta casualità. Le operazioni svolte dalle suddette commissioni saranno pubbliche e verranno verbalizzate.

Art. 13.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'articolo 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti, integri ed in originale, corredati da domanda in bollo, dovranno essere presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine decadenziale di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 14.

Il dott. Domenico Melillo, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 7.

Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo, o con la dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto, oppure con il dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 15.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2000

*Il direttore generale:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000*
*Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 89*

**00A12632**

DECRETO 15 settembre 2000.

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «CAF-Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 31 luglio 2000 con la quale la società C.A.F. Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l., legalmente rappresentata dal presidente Govoni Paolo, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 31 marzo 2000 a rogito notaio dott. Marco Bissi, n. 46562 di repertorio e n. 9751 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel C.N.E.L.;

Vista la delega con la quale in data 7 febbraio 2000, la Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato la società CAF Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l. a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 25826215 stipulata con la UNIPOL Assicurazioni la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott.ssa Maria Liliana Xompero, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «CAF Imprese C.N.A. Ferrara S.r.l.», con sede in Ferrara, via Caldirolo n. 84, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 settembre 2000

*Il direttore regionale:* PIRANI

**00A12633**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 settembre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Polytrim.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

POLYTRIM:

collirio flacone 5 ml - A.I.C. n. 020654024;

pomata oftalmica 4g - A.I.C. n. 020654036.

Ditta Glaxo Wellcome S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A12511**

DECRETO 19 settembre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Oramorph.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

ORAMORPH:

soluzione orale 20 mg/ml flac. 120 ml - A.I.C. n. 031507027;

20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 10 mg - A.I.C. n. 031507039;

20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 30 mg - A.I.C. n. 031507041;

20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 100 mg - A.I.C. n. 031507054;

soluzione orale 20 mg/ml flac. 30 ml - A.I.C n. 031507080.

Ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A12509**

DECRETO 19 settembre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Bifoxin.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, E SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera *h),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 647 del 6 giugno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Ricaf S.r.l. alla ditta Pierrel farmaceutici S.p.a.;

Vista la domanda della ditta Pierrel farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 4 agosto 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000:

BIFOXIN:

IM 1 flac. 1 G + f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 025567013;

IM 1 flac. 1 G + f. solv. 10 ml - A.I.C. n. 025567025;

IM 1 flac. 2 G + f. solv. 20 ml - A.I.C. n. 025567037.

Ditta Pierrel farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A12510**

---

DECRETO 19 settembre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Diacardin.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ethypharm S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 4 agosto 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 4 agosto 2000:

DIACARDIN:

24 capsule 120 mg - AIC n. 029302027;

14 capsule 300 mg - AIC n. 029302041;

24 capsule 180 mg - AIC n. 029302039;

28 capsule 90 mg - AIC n. 029302015.

Ditta Ethypharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A12512**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Lefcar, a base di L-carnitina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Lefcar, a base di L-Carnitina, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 10 flaconi monodose per uso orale 2 g - A.I.C. n. 025378098, risulta classificata in classe C);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89, del 17 aprile 1998 - serie generale - recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, comma 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 6 dicembre 1999, con cui la Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe A) con nota 8, della specialità medicinale denominata Lefcar, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.100, in analogia a quello dell'identica confezione della specialità Carnitene 10 flaconcini orali 2 g della Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. A.I.C. n. 018610079 già in prontuario in classe A) con nota 8;

Rilevato che la Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini orali 2 g - A.I.C. n. 018610079 pari a L. 35.100, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Lefcar, nella confezione, 10 flaconcini orali 2 g, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini orali 2 g, della Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 8, della specialità medicinale denominata Lefcar, nella forma farmaceutica e confezione: 10 flaconcini orali 2 g, con prezzo al pubblico di L. 35.100, I.V.A. compresa, allineato a quello del prodotto analogo già in commercio, denominato Carnitene 10 flaconcini, 2 g.;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata LEFCAR, a base di L-Carnitina, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: 10 flaconi monodose per uso orale 2 g - A.I.C. n. 025378098, è classificata in classe A), con nota 8, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 35.100 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 79*

**00A12636**

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Carteol, a base di carteololo cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Carteol, a base di carteololo cloridrato, della società Industria farmaceutica italiana S.p.a., con sede in Laviano-Aci S. Antonio (Catania), con particolare riferimento alla

forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: collirio 1% 5 ml, A.I.C. n. 026057012, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 2 agosto 1999, con cui la società Industria farmaceutica italiana S.p.a., con sede in Laviano-Aci S. Antonio (Catania), ha chiesto, la riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata Carteol, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 14.600, I.V.A. compresa, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 1° dicembre 1999, con la quale riclassifica il prodotto in classe A), Carteol, 1 flacone 5 ml, con prezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge n. 448/1998 regime di dispensazione RR;

Vista la nota prot. F.800.XI/CIPE/114, del 17 gennaio 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Carteol nella confezione collirio 1% 5 ml;

Vista la nota prot. n. 0012946 del 29 marzo 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Carteol, nella confezione sopra citata, il prezzo al pubblico, comprensivo della 2ª tranche di aumento, determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge n. 448/1998, così come deliberato dalla CUF nella seduta del 1° dicembre 1999, è di L. 5.400;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CARTEOL, a base di carteololo cloridrato, della società Industria farmaceutica italiana S.p.a., con sede in Laviano-Aci S. Antonio (Catania), nella forma farmaceutica e confezione: collirio 1% 5 ml. A.I.C. n. 026057012, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 5.400, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 83*

**00A12637**

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Tomudex, a base di raltitrexed, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta ufficiale* -serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Tomudex a base di raltitrexed, della Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: IV flacone liofilizzato 2 mg A.I.C. n. 031251010, risulta classificata in classe C), con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la domanda del 26 gennaio 1999 con cui la Zeneca S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata Tomudex nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata al prezzo di L. 586.200.

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999, nella quale, per la specialità medicinale denominata Tomudex nella forma farmaceutica e confezione: IV flacone liofilizzato 2 mg, viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, regime di fornitura ospedaliero, con prezzo conforme alle disposizioni in materia di prezzo medio europeo;

Vista la nota prot. F 800-XI Ricl/406 del 7 febbraio 2000 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Tomudex nella confezione IV flacone liofilizzato 2 mg;

Vista la nota prot. n. 0013923 del 5 aprile 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione IV flacone liofilizzato 2 mg è di L. 313.500 pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 689.700 che, ridotto del 15% corrisponde a L. 586.200;

Visto il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 80 del 28 gennaio 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2000, nel quale è stato disposto, in seguito alla fusione per incorporazione della Astra Farmaceutici S.p.a., nella Zeneca S.p.a., il cambio di nome di quest'ultima, in Astra Zeneca S.p.a. con sede in Basiglio (Milano);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TOMUDEX, a base di raltitrexed, della AstraZeneca S.p.a., con sede Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione: IV flacone liofilizzato 2 mg A.I.C. n. 031251010, è classificato in classe A) per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 586.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 85.*

**00A12642**

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Carnovis, a base di L-carnitina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Carnovis, a base di L-carnitina, della Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 10 flaconcini per uso orale 2 g, A.I.C. n. 025379090, risulta classificata in classe C);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, comma 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 6 dicembre 1999, con cui la Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe A) con nota 8, della specialità medicinale denominata Carnovis, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.100, in analogia a quello dell'identica confezione della specialità Carnitene 10 flaconcini orali 2 g della società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., A.I.C. n. 018610079 già in prontuario in classe A) con nota 8;

Rilevato che la Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini orali 2 g, A.I.C. n. 018610079, pari a L. 35.100, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Carnovis, nella confezione 10 flaconcini uso orale 2 g, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale Carnitene, nella confezione 10 flaconcini orali 2 g, della società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 8, della specialità medicinale denominata Carnovis, nella forma farmaceutica e confezione: 10 flaconcini uso orale 2 g, con prezzo al pubblico di L. 35.100, I.V.A. compresa, allineato a quello del prodotto analogo già in commercio, denominato Carnitene 10 flaconcini 2 g;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CARNOVIS, a base di L-Carnitina, della Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: 10 flaconcini monodose uso orale 2 g, AIC n. 025379090, è classificata in classe A), con nota 8, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 35.100 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 84*

**00A12639**

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Iopidine, a base di apraclonidina cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998 n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5 prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicata nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Iopidine, a base di apraclonidina cloridrato, della Alcon Italia S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n. 029823010, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 14 ottobre 1998, con cui la Alcon Italia S.p.a. ha chiesto, la riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata «Iopidine», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.400;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999, nella quale, per la specialità medicinale denominata «Iopidine», nella forma farmaceutica e confezione Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 78, con prezzo conforme alle disposizioni in materia di pme, regime di fornitura RR;

Vista la nota protocollo F.800.XI/Ricl/411, del 7 febbraio 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Iopidine», nella forma farmaceutica e confezione Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml;

Vista la nota protocollo n. 0008490 del 28 febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale «Iopidine», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 21.478, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 35.400, che ridotto del 15%, corrisponde a L. 30.100;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata IOPIDINE, a base di apraclonidina cloridrato, della Alcon Italia S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), nella forma farmaceutica e confezione: Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n. 029823010, è classificata in classe A) con nota 78, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 30.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 80.*

**00A12640**

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Filtac, a base di fluticasone propionato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»,con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89, del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Filtac, a base di fluticasone propionato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg A.I.C. n. 027659010, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 4 febbraio 2000, con cui la Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata Filtac, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.000, I.V.A. compresa, già ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata Filtac, nella confezione: flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, con lo stesso prezzo dell'analoga specialità, già in commercio denominata Flixonase, stessa confezione;

Considerato che la specialità medicinale denominata Filtac, nella confezione, flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale Flixonase, della Glaxo Wellcome S.p.a. nella confezione: flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg A.I.C. n. 027657016, già classificata in classe B), al prezzo al pubblico di L. 34.900, I.V.A. compresa, così come disposto con provvedimento del 4 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000, al reg. 1, foglio 88;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FILTAC, a base di fluticasone propionato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg A.I.C. n. 027659010, e classificata in classe B, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 34.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 76*

**00A12634**

---

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Ticavent, a base di fluticasone propionato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»,con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Ticavent, a base di fluticasone propionato, della Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: inalatore 12 g sospensione, 120 erogazioni, A.I.C. n. 027658018, risulta classificata in classe C;

Vista la domanda del 4 febbraio 2000, con cui la Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata Ticavent, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.000, I.V.A. compresa, già ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B, della specialità medicinale denominata Ticavent, nella confezione: inalatore 12 g sospensione, 120 erogazioni, con lo stesso prezzo dell'analoga specialità, già in commercio denominata Flixonase, stessa confezione;

Considerato che la specialità medicinale denominata Ticavent, nella confezione, inalatore 12 g sospensione 120 erogazioni, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale Flixonase, della Glaxo Wellcome S.p.a., nella confezione: flacone nebulizzatore 120 erogazioni, 50 mcg, A.I.C. n. 027657016, già classificata in classe B), al prezzo al pubblico di

L. 34.900, I.V.A. compresa, così come disposto con provvedimento del 4 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000, al registro 1, foglio 88;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TICAVENT, a base di fluticasone propionato, della Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: inalatore 12 g sospensione 120 erogazioni, A.I.C. n. 027658018, è classificata in classe B), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 34.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77*

**00A12635**

---

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Clarityn, a base di loratadina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio. 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Clarityn, a base di loratadina, della Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «Zydis» 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075062, risulta classificata in classe C;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee», ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 28 gennaio 2000, con cui la Schering Plough S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata Clarityn, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 19.200, allineandolo a quello dell'analoga confezione 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075011, già in prontuario in classe B;

Rilevato che la Schering Plough S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, Foglio delle inserzioni n. 151-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Clarityn, nella confezione 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075011, pari a L. 19.200, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Clarityn, nella confezione «Zydis» 20 compresse 10 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, alla confezione Clarityn, 20 compresse 10 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B, della specialità medicinale denominata Clarityn, nella forma farmaceutica e confezione: «Zydis» 20 compresse 10 mg, con prezzo calcolato ai sensi del comma 4, art. 70, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CLARITYN, a base di loratadina, della Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: «Zydis» 20 compresse 10 mg, A.I.C., n. 027075062, è classificata in classe B, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 19.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 81*

**00A12638**

---

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2000.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata Tenormin, a base di atenololo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento, all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco.

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998 n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5 prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale di A.I.C. N.C.R. n. 527 del 5 ottobre 1999, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, con il quale la specialità medicinale denominata «Tenormin» a base di atenololo mg 100, della Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: «100 mg» 42 compresse A.I.C. n. 024016038, viene classificata in classe C;

Vista la domanda del 2 novembre 1999 con cui la Zeneca S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata Tenormin nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblica di L. 24.600;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, nella quale, per la specialità medicinale denominata Tenormin nella forma farmaceutica e confezione: «100 mg» 42 compresse viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A), con prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota prot. F 800-XI Ricl/1137 del 21 aprile 2000 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Tenormin nella confezione «100 mg» 42 compresse;

Vista la nota prot. n. 0019095 del 19 maggio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Tenormin, nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 17.831, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 29.400, che ridotto del 15%, corrisponde a L. 25.000;

Visto il provvedimento dirigenziale A.I.C. n. 80 del 28 gennaio 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2000, nel quale è stato disposto, in seguito alla fusione per incorporazione della Astra farmaceutici S.p.a., nella Zeneca S.p.a., il cambio di nome di quest'ultima, in Astra Zeneca S.p.a. con sede in Basiglio (Milano);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TENORMIN, a base di atenololo, della AstraZeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) nella forma farmaceutica e confezione: «100 mg» 42 compresse, A.I.C. n. 024016038, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 25.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 75*

**00A12641**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 agosto 2000.

**Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Anno scolastico 2000-2001.**

### IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, concernente la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto con il quale, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, sono state definite, in via permanente, le modalità per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed, in particolare l'art. 11, comma 9, con il quale è stato previsto, tra l'altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998/1999;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104, relativo alla determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessità di definire, per l'anno scolastico 1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonché, per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;

Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, entrambi, nelle sedute del 27 luglio 2000;

Ritenuto di dover recepire le osservazioni formulate dagli organismi parlamentari, nel contesto dei pareri favorevoli espressi, relativamente a:

la necessità di consentire maggiori opportunità di ricorrere a quanto disciplinato dall'art. 3 del decreto, concernente la dotazione perequativa, nonché l'esigenza di prevedere, anche nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni organiche dell'istruzione secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento degli alunni, non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno scolastico 2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno scolastico precedente, per effetto della relativa legge, intendono proseguire i corsi di studio;

l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di istituto a tutte le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria;

l'opportunità di disciplinare con maggiore flessibilità rispetto ai criteri generali, la gestione di specifiche situazioni, mediante il rinvio alla valutazione locale, delle peculiarità rilevate nei vari contesti provinciali;

Rilevato inoltre che:

la condizione posta in merito alla necessità di riconsiderare la situazione delle realtà provinciali medio-piccole, per le quali viene prospettata la maggiore difficoltà a sopportare riduzioni rispetto a province di maggiori dimensioni, così come l'osservazione relativa alla necessità che pur in presenza del calo demografico nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato e generalizzato decremento delle relative dotazioni anche nelle province nelle quali, in controtendenza, si sia registrato un incremento degli alunni, sono disciplinate mediante l'applicazione congiunta di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, nonché dalle ulteriori modifiche apportate allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari competenti;

la costituzione di classi con alunni in situazione di handicap risulta già disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, con il quale sono stati previsti criteri e parametri che consentono, previa valutazione dei competenti organi a livello di istituto e di ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero di alunni adeguato alle peculiarità delle situazioni rilevate;

l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria superiore, la costituzione di classi categoricamente non eccedenti i venticinque alunni può essere accolta compatibilmente con le risorse assegnate a ciascuna provincia;

Decreta:

Art. 1.

*Consistenza dotazioni provinciali*

1.1. Con le allegate tabelle A, B, C e D è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.

Art. 2.

*Organico sede*

2.1. Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all'art. 1, i provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto n. 178/1997, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 105, con il quale, nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n. 154.

2.2. Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarà disciplinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Art. 3.

*Dotazione perequativa*

3.1. Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata a livello

provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

*a)* diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

*b)* realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

*c)* supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria, di cui all'art. 2 commi 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

Art. 4.

*Dotazione organica di sostegno*

4.1. La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella «D2/99», allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. I provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti.

Art. 5.

*Compensazioni delle dotazioni organiche*

5.1. I provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera *b)* dell'art. 3.

5.2. Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all'entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 6.

*Gestione della situazione di fatto*

6.1. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i provveditori agli studi dispongono i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.

6.2. In presenza di particolari situazioni, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere adottati criteri di maggiore flessibilità rispetto ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.

6.3. Qualora non previste nella definizione dell'organico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l'attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.

6.4. Nella fase contemplata dal presente articolo i provveditori agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero limitato di attività di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

Art. 7.

*Scuole di lingua slovena*

7.1. Con propri decreti i provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 agosto 2000

*Il Ministro:* DE MAURO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000*
*Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 285*

**Ministero della Pubblica Istruzione**

**TABELLA "A"**

***Scuola Materna - Previsione organico A.S. 2000/2001***

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 1.007 | 1.012 | 5 | 0,50 |
| Alessandria | 558 | 558 | 0 | 0,00 |
| Ancona | 809 | 832 | 23 | 2,84 |
| Arezzo | 440 | 450 | 10 | 2,27 |
| Ascoli Piceno | 697 | 710 | 13 | 1,87 |
| Asti | 213 | 214 | 1 | 0,47 |
| Avellino | 1.001 | 978 | -23 | -2,30 |
| Bari | 2.694 | 2.741 | 47 | 1,74 |
| Belluno | 247 | 246 | -1 | -0,40 |
| Benevento | 730 | 724 | -6 | -0,82 |
| Bergamo | 647 | 671 | 24 | 3,71 |
| Biella | 259 | 265 | 6 | 2,32 |
| Bologna | 736 | 762 | 26 | 3,53 |
| Brescia | 890 | 930 | 40 | 4,49 |
| Brindisi | 958 | 960 | 2 | 0,21 |
| Cagliari | 1.214 | 1.203 | -11 | -0,91 |
| Caltanissetta | 641 | 653 | 12 | 1,87 |
| Campobasso | 403 | 410 | 7 | 1,74 |
| Caserta | 1.654 | 1.713 | 59 | 3,57 |
| Catania | 1.605 | 1.604 | -1 | -0,06 |
| Catanzaro | 999 | 973 | -26 | -2,60 |
| Chieti | 696 | 704 | 8 | 1,15 |
| Como | 467 | 464 | -3 | -0,64 |
| Cosenza | 1.626 | 1.618 | -8 | -0,49 |
| Cremona | 394 | 399 | 5 | 1,27 |
| Crotone | 475 | 464 | -11 | -2,32 |
| Cuneo | 816 | 843 | 27 | 3,31 |
| Enna | 466 | 458 | -8 | -1,72 |
| Ferrara | 175 | 184 | 9 | 5,14 |
| Firenze | 1.241 | 1.270 | 29 | 2,34 |
| Foggia | 1.263 | 1.280 | 17 | 1,35 |
| Forli' | 415 | 420 | 5 | 1,20 |
| Frosinone | 1.151 | 1.136 | -15 | -1,30 |
| Genova | 718 | 726 | 8 | 1,11 |
| Gorizia it. | 188 | 192 | 4 | 2,13 |
| Gorizia slov. | 26 | 26 | 0 | 0,00 |
| Grosseto | 292 | 302 | 10 | 3,42 |
| Imperia | 294 | 300 | 6 | 2,04 |
| Isernia | 205 | 199 | -6 | -2,93 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 252 | 258 | 6 | 2,38 |
| L'Aquila | 565 | 564 | -1 | -0,18 |
| Latina | 1.051 | 1.063 | 12 | 1,14 |
| Lecce | 1.630 | 1.616 | -14 | -0,86 |
| Lecco | 256 | 264 | 8 | 3,13 |
| Livorno | 311 | 313 | 2 | 0,64 |
| Lodi | 228 | 246 | 18 | 7,89 |
| Lucca | 566 | 576 | 10 | 1,77 |
| Macerata | 523 | 542 | 19 | 3,63 |
| Mantova | 592 | 606 | 14 | 2,36 |
| Massa Carrara | 327 | 331 | 4 | 1,22 |
| Matera | 519 | 514 | -5 | -0,96 |
| Messina | 1.133 | 1.137 | 4 | 0,35 |
| Milano | 3.232 | 3.317 | 85 | 2,63 |
| Modena | 593 | 641 | 48 | 8,09 |
| Napoli | 6.236 | 6.334 | 98 | 1,57 |
| Novara | 420 | 440 | 20 | 4,76 |
| Nuoro | 638 | 632 | -6 | -0,94 |
| Oristano | 273 | 271 | -2 | -0,73 |
| Padova | 410 | 430 | 20 | 4,88 |
| Palermo | 1.311 | 1.328 | 17 | 1,30 |
| Parma | 272 | 280 | 8 | 2,94 |
| Pavia | 459 | 486 | 27 | 5,88 |
| Perugia | 1.061 | 1.077 | 16 | 1,51 |
| Pesaro | 520 | 533 | 13 | 2,50 |
| Pescara | 545 | 545 | 0 | 0,00 |
| Piacenza | 271 | 276 | 5 | 1,85 |
| Pisa | 512 | 519 | 7 | 1,37 |
| Pistoia | 326 | 333 | 7 | 2,15 |
| Pordenone | 278 | 286 | 8 | 2,88 |
| Potenza | 854 | 857 | 3 | 0,35 |
| Prato | 199 | 219 | 20 | 10,05 |
| Ragusa | 784 | 799 | 15 | 1,91 |
| Ravenna | 268 | 276 | 8 | 2,99 |
| Reggio Calabria | 1.073 | 1.083 | 10 | 0,93 |
| Reggio Emilia | 250 | 257 | 7 | 2,80 |
| Rieti | 333 | 338 | 5 | 1,50 |
| Rimini | 220 | 230 | 10 | 4,55 |
| Roma | 3.172 | 3.257 | 85 | 2,68 |

| **Provincia** | **Organico 1999/2000 (A)** | **Organico 2000/2001 (B)** | **Incremento organico (C=B-A)** | **% Incremento organico (D=C/A*100)** |
|---|---|---|---|---|
| Rovigo | 192 | 198 | 6 | 3,13 |
| Salerno | 2.312 | 2.290 | -22 | -0,95 |
| Sassari | 833 | 825 | -8 | -0,96 |
| Savona | 310 | 313 | 3 | 0,97 |
| Siena | 354 | 359 | 5 | 1,41 |
| Siracusa | 751 | 759 | 8 | 1,07 |
| Sondrio | 285 | 290 | 5 | 1,75 |
| Taranto | 961 | 937 | -24 | -2,50 |
| Teramo | 668 | 683 | 15 | 2,25 |
| Terni | 308 | 308 | 0 | 0,00 |
| Torino | 2.377 | 2.398 | 21 | 0,88 |
| Trapani | 639 | 646 | 7 | 1,10 |
| Treviso | 453 | 465 | 12 | 2,65 |
| Trieste it. | 102 | 104 | 2 | 1,96 |
| Trieste slov. | 46 | 47 | 1 | 2,17 |
| Udine | 706 | 721 | 15 | 2,12 |
| Varese | 504 | 507 | 3 | 0,60 |
| Venezia | 716 | 739 | 23 | 3,21 |
| Verbania | 215 | 215 | 0 | 0,00 |
| Vercelli | 258 | 265 | 7 | 2,71 |
| Verona | 590 | 608 | 18 | 3,05 |
| Vibo Valentia | 504 | 486 | -18 | -3,57 |
| Vicenza | 646 | 669 | 23 | 3,56 |
| Viterbo | 492 | 504 | 12 | 2,44 |
| **Totale** | **76.995** | **78.004** | **1.009** | **1,31** |

**(A):** totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)
**(B):** totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
**(C):** incremento dell'organico
**(D):** percentuale di incremento dell'organico

**Ministero della Pubblica Istruzione**
**TABELLA "B"**
***Scuola Elementare - Previsione organico A.S. 2000/2001***

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/01 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 2.240 | 2.217 | -23 | -1,03 |
| Alessandria | 1.463 | 1.460 | -3 | -0,21 |
| Ancona | 1.721 | 1.739 | 18 | 1,05 |
| Arezzo | 1.205 | 1.197 | -8 | -0,66 |
| Ascoli Piceno | 1.443 | 1.442 | -1 | -0,07 |
| Asti | 758 | 736 | -22 | -2,90 |
| Avellino | 2.245 | 2.201 | -44 | -1,96 |
| Bari | 6.851 | 6.844 | -7 | -0,10 |
| Belluno | 849 | 825 | -24 | -2,83 |
| Benevento | 1.647 | 1.595 | -52 | -3,16 |
| Bergamo | 3.804 | 3.819 | 15 | 0,39 |
| Biella | 756 | 756 | 0 | 0,00 |
| Bologna | 2.904 | 3.035 | 131 | 4,51 |
| Brescia | 4.243 | 4.258 | 15 | 0,35 |
| Brindisi | 1.914 | 1.902 | -12 | -0,63 |
| Cagliari | 3.165 | 3.107 | -58 | -1,83 |
| Caltanissetta | 1.452 | 1.427 | -25 | -1,72 |
| Campobasso | 1.022 | 990 | -32 | -3,13 |
| Caserta | 4.819 | 4.789 | -30 | -0,62 |
| Catania | 5.261 | 5.087 | -174 | -3,31 |
| Catanzaro | 2.079 | 2.081 | 2 | 0,10 |
| Chieti | 1.622 | 1.589 | -33 | -2,03 |
| Como | 2.103 | 2.026 | -77 | -3,66 |
| Cosenza | 3.895 | 3.775 | -120 | -3,08 |
| Cremona | 1.146 | 1.163 | 17 | 1,48 |
| Crotone | 998 | 983 | -15 | -1,50 |
| Cuneo | 2.332 | 2.319 | -13 | -0,56 |
| Enna | 964 | 934 | -30 | -3,11 |
| Ferrara | 1.042 | 1.032 | -10 | -0,96 |
| Firenze | 3.202 | 3.233 | 31 | 0,97 |
| Foggia | 3.153 | 3.092 | -61 | -1,93 |
| Forli' | 1.262 | 1.260 | -2 | -0,16 |
| Frosinone | 2.303 | 2.243 | -60 | -2,61 |
| Genova | 2.825 | 2.809 | -16 | -0,57 |
| Gorizia it. | 416 | 406 | -10 | -2,40 |
| Gorizia slov. | 56 | 56 | 0 | 0,00 |
| Grosseto | 828 | 805 | -23 | -2,78 |
| Imperia | 843 | 821 | -22 | -2,61 |
| Isernia | 469 | 456 | -13 | -2,77 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/01 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 705 | 711 | 6 | 0,85 |
| L'Aquila | 1.310 | 1.281 | -29 | -2,21 |
| Latina | 2.228 | 2.167 | -61 | -2,74 |
| Lecce | 3.366 | 3.395 | 29 | 0,86 |
| Lecco | 1.240 | 1.230 | -10 | -0,81 |
| Livorno | 1.062 | 1.094 | 32 | 3,01 |
| Lodi | 811 | 842 | 31 | 3,82 |
| Lucca | 1.407 | 1.423 | 16 | 1,14 |
| Macerata | 1.227 | 1.208 | -19 | -1,55 |
| Mantova | 1.281 | 1.298 | 17 | 1,33 |
| Massa Carrara | 703 | 699 | -4 | -0,57 |
| Matera | 989 | 968 | -21 | -2,12 |
| Messina | 3.310 | 3.273 | -37 | -1,12 |
| Milano | 13.846 | 14.137 | 291 | 2,10 |
| Modena | 2.404 | 2.449 | 45 | 1,87 |
| Napoli | 14.500 | 14.102 | -398 | -2,74 |
| Novara | 1.337 | 1.358 | 21 | 1,57 |
| Nuoro | 1.328 | 1.321 | -7 | -0,53 |
| Oristano | 686 | 700 | 14 | 2,04 |
| Padova | 3.245 | 3.228 | -17 | -0,52 |
| Palermo | 5.785 | 5.728 | -57 | -0,99 |
| Parma | 1.323 | 1.317 | -6 | -0,45 |
| Pavia | 1.676 | 1.718 | 42 | 2,51 |
| Perugia | 2.515 | 2.477 | -38 | -1,51 |
| Pesaro | 1.374 | 1.347 | -27 | -1,97 |
| Pescara | 1.226 | 1.231 | 5 | 0,41 |
| Piacenza | 967 | 969 | 2 | 0,21 |
| Pisa | 1.404 | 1.417 | 13 | 0,93 |
| Pistoia | 942 | 948 | 6 | 0,64 |
| Pordenone | 1.169 | 1.167 | -2 | -0,17 |
| Potenza | 2.260 | 2.193 | -67 | -2,96 |
| Prato | 758 | 794 | 36 | 4,75 |
| Ragusa | 1.326 | 1.323 | -3 | -0,23 |
| Ravenna | 1.171 | 1.174 | 3 | 0,26 |
| Reggio Calabria | 3.166 | 3.065 | -101 | -3,19 |
| Reggio Emilia | 1.683 | 1.693 | 10 | 0,59 |
| Rieti | 720 | 701 | -19 | -2,64 |
| Rimini | 952 | 951 | -1 | -0,11 |
| Roma | 14.414 | 14.984 | 570 | 3,95 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/01 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Rovigo | 880 | 854 | -26 | -2,95 |
| Salerno | 5.501 | 5.343 | -158 | -2,87 |
| Sassari | 2.185 | 2.153 | -32 | -1,46 |
| Savona | 946 | 923 | -23 | -2,43 |
| Siena | 897 | 917 | 20 | 2,23 |
| Siracusa | 1.761 | 1.749 | -12 | -0,68 |
| Sondrio | 818 | 813 | -5 | -0,61 |
| Taranto | 2.635 | 2.565 | -70 | -2,66 |
| Teramo | 1.321 | 1.332 | 11 | 0,83 |
| Terni | 798 | 800 | 2 | 0,25 |
| Torino | 8.696 | 8.703 | 7 | 0,08 |
| Trapani | 2.133 | 2.101 | -32 | -1,50 |
| Treviso | 3.245 | 3.321 | 76 | 2,34 |
| Trieste it. | 678 | 681 | 3 | 0,44 |
| Trieste slov. | 140 | 141 | 1 | 0,71 |
| Udine | 1.956 | 1.931 | -25 | -1,28 |
| Varese | 3.040 | 3.007 | -33 | -1,09 |
| Venezia | 2.908 | 2.901 | -7 | -0,24 |
| Verbania | 664 | 652 | -12 | -1,81 |
| Vercelli | 691 | 691 | 0 | 0,00 |
| Verona | 3.211 | 3.284 | 73 | 2,27 |
| Vibo Valentia | 1.108 | 1.070 | -38 | -3,43 |
| Vicenza | 3.408 | 3.460 | 52 | 1,53 |
| Viterbo | 1.121 | 1.085 | -36 | -3,21 |
| **Totale** | **233.857** | **233.067** | **-790** | **-0,34** |

**(A):** totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)
**(B):** totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
**(C):** incremento dell'organico
**(D):** percentuale di incremento dell'organico

**Ministero della Pubblica Istruzione**

**TABELLA "C"**

***Scuola secondaria di I grado - Previsione organico A.S. 2000/2001***

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Posti per strumento musicale 2000/2001 (C) | Incremento organico (D=B-A) | % Incremento organico (E=D/A*100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 1.642 | 1.588 | 8 | -54 | -3,29 |
| Alessandria | 916 | 915 | 8 | -1 | -0,11 |
| Ancona | 944 | 946 | 22 | 2 | 0,21 |
| Arezzo | 775 | 793 | 19 | 18 | 2,32 |
| Ascoli Piceno | 989 | 985 | 13 | -4 | -0,40 |
| Asti | 438 | 433 | 8 | -5 | -1,14 |
| Avellino | 1.704 | 1.708 | 28 | 4 | 0,23 |
| Bari | 5.020 | 5.095 | 75 | 75 | 1,49 |
| Belluno | 510 | 502 | 0 | -8 | -1,57 |
| Benevento | 1.182 | 1.171 | 16 | -11 | -0,93 |
| Bergamo | 2.584 | 2.582 | 16 | -2 | -0,08 |
| Biella | 415 | 418 | 5 | 3 | 0,72 |
| Bologna | 1.632 | 1.678 | 25 | 46 | 2,82 |
| Brescia | 2.707 | 2.711 | 24 | 4 | 0,15 |
| Brindisi | 1.256 | 1.255 | 13 | -1 | -0,08 |
| Cagliari | 2.804 | 2.777 | 25 | -27 | -0,96 |
| Caltanissetta | 1.162 | 1.147 | 9 | -15 | -1,29 |
| Campobasso | 816 | 792 | 8 | -24 | -2,94 |
| Caserta | 3.442 | 3.459 | 28 | 17 | 0,49 |
| Catania | 4.198 | 4.194 | 33 | -4 | -0,10 |
| Catanzaro | 1.511 | 1.510 | 16 | -1 | -0,07 |
| Chieti | 1.018 | 1.043 | 8 | 25 | 2,46 |
| Como | 1.279 | 1.314 | 16 | 35 | 2,74 |
| Cosenza | 2.877 | 2.857 | 38 | -20 | -0,70 |
| Cremona | 712 | 743 | 4 | 31 | 4,35 |
| Crotone | 801 | 798 | 4 | -3 | -0,37 |
| Cuneo | 1.510 | 1.501 | 38 | -9 | -0,60 |
| Enna | 766 | 758 | 16 | -8 | -1,04 |
| Ferrara | 605 | 597 | 22 | -8 | -1,32 |
| Firenze | 1.883 | 1.857 | 28 | -26 | -1,38 |
| Foggia | 2.527 | 2.553 | 28 | 26 | 1,03 |
| Forli' | 769 | 755 | 12 | -14 | -1,82 |
| Frosinone | 1.519 | 1.525 | 12 | 6 | 0,39 |
| Genova | 1.682 | 1.694 | 29 | 12 | 0,71 |
| Gorizia it. | 250 | 245 | 4 | -5 | -2,00 |
| Gorizia slov. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| Grosseto | 495 | 495 | 8 | 0 | 0,00 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Posti per strumento musicale 2000/2001 (C) | Incremento organico (D=B-A) | % Incremento organico (E=D/A*100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperia | 462 | 467 | 8 | 5 | 1,08 |
| Isernia | 263 | 256 | 8 | -7 | -2,66 |
| La Spezia | 509 | 514 | 10 | 5 | 0,98 |
| L'Aquila | 952 | 935 | 0 | -17 | -1,79 |
| Latina | 1.576 | 1.590 | 31 | 14 | 0,89 |
| Lecce | 2.431 | 2.473 | 35 | 42 | 1,73 |
| Lecco | 736 | 723 | 8 | -13 | -1,77 |
| Livorno | 711 | 726 | 4 | 15 | 2,11 |
| Lodi | 443 | 456 | 10 | 13 | 2,93 |
| Lucca | 851 | 845 | 8 | -6 | -0,71 |
| Macerata | 792 | 784 | 12 | -8 | -1,01 |
| Mantova | 877 | 874 | 8 | -3 | -0,34 |
| Massa Carrara | 462 | 452 | 4 | -10 | -2,16 |
| Matera | 750 | 749 | 9 | -1 | -0,13 |
| Messina | 2.460 | 2.419 | 16 | -41 | -1,67 |
| Milano | 7.894 | 8.044 | 172 | 150 | 1,90 |
| Modena | 1.340 | 1.391 | 12 | 51 | 3,81 |
| Napoli | 11.754 | 11.720 | 136 | -34 | -0,29 |
| Novara | 806 | 809 | 5 | 3 | 0,37 |
| Nuoro | 1.237 | 1.226 | 8 | -11 | -0,89 |
| Oristano | 571 | 566 | 4 | -5 | -0,88 |
| Padova | 2.154 | 2.188 | 48 | 34 | 1,58 |
| Palermo | 4.907 | 4.924 | 53 | 17 | 0,35 |
| Parma | 747 | 746 | 4 | -1 | -0,13 |
| Pavia | 1.056 | 1.077 | 8 | 21 | 1,99 |
| Perugia | 1.412 | 1.444 | 28 | 32 | 2,27 |
| Pesaro | 872 | 870 | 12 | -2 | -0,23 |
| Pescara | 834 | 823 | 4 | -11 | -1,32 |
| Piacenza | 563 | 575 | 4 | 12 | 2,13 |
| Pisa | 847 | 826 | 0 | -21 | -2,48 |
| Pistoia | 572 | 588 | 8 | 16 | 2,80 |
| Pordenone | 612 | 619 | 9 | 7 | 1,14 |
| Potenza | 1.643 | 1.665 | 12 | 22 | 1,34 |
| Prato | 487 | 494 | 0 | 7 | 1,44 |
| Ragusa | 1.080 | 1.078 | 16 | -2 | -0,19 |
| Ravenna | 692 | 685 | 13 | -7 | -1,01 |
| Reggio Calabria | 2.320 | 2.322 | 28 | 2 | 0,09 |

| **Provincia** | **Organico 1999/2000** (A) | **Organico 2000/2001** (B) | **Posti per strumento musicale 2000/2001** (C) | **Incremento organico** (D=B-A) | **% Incremento organico** (E=D/A*100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Emilia | 982 | 984 | 0 | 2 | 0,20 |
| Rieti | 448 | 447 | 4 | -1 | -0,22 |
| Rimini | 566 | 580 | 8 | 14 | 2,47 |
| Roma | 9.297 | 9.292 | 132 | -5 | -0,05 |
| Rovigo | 643 | 622 | 8 | -21 | -3,27 |
| Salerno | 3.918 | 3.939 | 48 | 21 | 0,54 |
| Sassari | 1.574 | 1.564 | 0 | -10 | -0,64 |
| Savona | 538 | 536 | 16 | -2 | -0,37 |
| Siena | 559 | 557 | 8 | -2 | -0,36 |
| Siracusa | 1.449 | 1.444 | 29 | -5 | -0,35 |
| Sondrio | 492 | 491 | 8 | -1 | -0,20 |
| Taranto | 1.897 | 1.898 | 47 | 1 | 0,05 |
| Teramo | 813 | 834 | 8 | 21 | 2,58 |
| Terni | 575 | 557 | 8 | -18 | -3,13 |
| Torino | 4.917 | 4.893 | 14 | -24 | -0,49 |
| Trapani | 1.582 | 1.587 | 24 | 5 | 0,32 |
| Treviso | 1.907 | 1.944 | 26 | 37 | 1,94 |
| Trieste it. | 430 | 419 | 4 | -11 | -2,56 |
| Trieste slov. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| Udine | 1.185 | 1.179 | 0 | -6 | -0,51 |
| Varese | 1.981 | 2.010 | 12 | 29 | 1,46 |
| Venezia | 1.827 | 1.814 | 24 | -13 | -0,71 |
| Verbania | 381 | 375 | 14 | -6 | -1,57 |
| Vercelli | 400 | 407 | 9 | 7 | 1,75 |
| Verona | 1.844 | 1.873 | 16 | 29 | 1,57 |
| Vibo Valentia | 862 | 832 | 4 | -30 | -3,48 |
| Vicenza | 2.062 | 2.102 | 53 | 40 | 1,94 |
| Viterbo | 805 | 788 | 15 | -17 | -2,11 |
| **Totale** | **158.016** | **158.372** | **1.960** | **356** | **0,23** |

**(A):** totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)
**(B):** totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
**(C):** totale provinciale dei posti per strumento musicale
**(D):** incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)
**(E):** percentuale di incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)

**Ministero della Pubblica Istruzione**
**TABELLA"D"**
***Scuola secondaria di II grado - Previsione organico A.S. 2000/2001***

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 2.099 | 2.078 | -21 | -1,00 |
| Alessandria | 1.220 | 1.244 | 24 | 1,97 |
| Ancona | 1.876 | 1.878 | 2 | 0,11 |
| Arezzo | 1.346 | 1.345 | -1 | -0,07 |
| Ascoli Piceno | 1.707 | 1.710 | 3 | 0,18 |
| Asti | 526 | 525 | -1 | -0,19 |
| Avellino | 2.056 | 2.090 | 34 | 1,65 |
| Bari | 7.148 | 7.193 | 45 | 0,63 |
| Belluno | 791 | 780 | -11 | -1,39 |
| Benevento | 1.302 | 1.311 | 9 | 0,69 |
| Bergamo | 3.374 | 3.287 | -87 | -2,58 |
| Biella | 606 | 625 | 19 | 3,14 |
| Bologna | 2.341 | 2.327 | -14 | -0,60 |
| Brescia | 3.596 | 3.726 | 130 | 3,62 |
| Brindisi | 1.786 | 1.817 | 31 | 1,74 |
| Cagliari | 4.101 | 4.061 | -40 | -0,98 |
| Caltanissetta | 1.209 | 1.239 | 30 | 2,48 |
| Campobasso | 1.228 | 1.183 | -45 | -3,66 |
| Caserta | 4.358 | 4.444 | 86 | 1,97 |
| Catania | 4.902 | 5.033 | 131 | 2,67 |
| Catanzaro | 2.087 | 2.113 | 26 | 1,25 |
| Chieti | 1.727 | 1.736 | 9 | 0,52 |
| Como | 1.530 | 1.560 | 30 | 1,96 |
| Cosenza | 4.081 | 4.097 | 16 | 0,39 |
| Cremona | 1.267 | 1.278 | 11 | 0,87 |
| Crotone | 910 | 928 | 18 | 1,98 |
| Cuneo | 1.977 | 2.028 | 51 | 2,58 |
| Enna | 824 | 799 | -25 | -3,03 |
| Ferrara | 1.211 | 1.214 | 3 | 0,25 |
| Firenze | 2.607 | 2.604 | -3 | -0,12 |
| Foggia | 3.383 | 3.437 | 54 | 1,60 |
| Forli' | 1.354 | 1.361 | 7 | 0,52 |
| Frosinone | 2.744 | 2.730 | -14 | -0,51 |
| Genova | 2.547 | 2.493 | -54 | -2,12 |
| Gorizia it. | 506 | 510 | 4 | 0,79 |
| Gorizia slov. | 46 | 45 | -1 | -2,17 |
| Grosseto | 798 | 772 | -26 | -3,26 |
| Imperia | 639 | 615 | -24 | -3,76 |
| Isernia | 399 | 386 | -13 | -3,26 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 706 | 690 | -16 | -2,27 |
| L'Aquila | 1.525 | 1.512 | -13 | -0,85 |
| Latina | 2.540 | 2.503 | -37 | -1,46 |
| Lecce | 3.986 | 3.951 | -35 | -0,88 |
| Lecco | 975 | 955 | -20 | -2,05 |
| Livorno | 1.282 | 1.232 | -50 | -3,90 |
| Lodi | 707 | 679 | -28 | -3,96 |
| Lucca | 1.303 | 1.281 | -22 | -1,69 |
| Macerata | 1.334 | 1.284 | -50 | -3,75 |
| Mantova | 1.113 | 1.147 | 34 | 3,05 |
| Massa Carrara | 934 | 910 | -24 | -2,57 |
| Matera | 1.142 | 1.118 | -24 | -2,10 |
| Messina | 2.793 | 2.860 | 67 | 2,40 |
| Milano | 11.252 | 11.253 | 1 | 0,01 |
| Modena | 2.226 | 2.259 | 33 | 1,48 |
| Napoli | 14.014 | 14.059 | 45 | 0,32 |
| Novara | 1.164 | 1.175 | 11 | 0,95 |
| Nuoro | 1.490 | 1.476 | -14 | -0,94 |
| Oristano | 753 | 746 | -7 | -0,93 |
| Padova | 3.153 | 3.029 | -124 | -3,93 |
| Palermo | 5.159 | 5.262 | 103 | 2,00 |
| Parma | 1.388 | 1.425 | 37 | 2,67 |
| Pavia | 1.458 | 1.493 | 35 | 2,40 |
| Perugia | 2.624 | 2.544 | -80 | -3,05 |
| Pesaro | 1.355 | 1.355 | 0 | 0,00 |
| Pescara | 1.433 | 1.410 | -23 | -1,61 |
| Piacenza | 773 | 776 | 3 | 0,39 |
| Pisa | 1.388 | 1.415 | 27 | 1,95 |
| Pistoia | 938 | 944 | 6 | 0,64 |
| Pordenone | 1.040 | 1.047 | 7 | 0,67 |
| Potenza | 2.152 | 2.091 | -61 | -2,83 |
| Prato | 753 | 786 | 33 | 4,38 |
| Ragusa | 1.383 | 1.418 | 35 | 2,53 |
| Ravenna | 1.134 | 1.110 | -24 | -2,12 |
| Reggio Calabria | 2.937 | 2.929 | -8 | -0,27 |
| Reggio Emilia | 1.425 | 1.405 | -20 | -1,40 |
| Rieti | 776 | 747 | -29 | -3,74 |
| Rimini | 980 | 960 | -20 | -2,04 |
| Roma | 15.299 | 15.228 | -71 | -0,46 |

| Provincia | Organico 1999/2000 (A) | Organico 2000/2001 (B) | Incremento organico (C=B-A) | % Incremento organico (D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Rovigo | 1.049 | 1.035 | -14 | -1,33 |
| Salerno | 5.564 | 5.479 | -85 | -1,53 |
| Sassari | 2.300 | 2.278 | -22 | -0,96 |
| Savona | 948 | 911 | -37 | -3,90 |
| Siena | 869 | 873 | 4 | 0,46 |
| Siracusa | 2.062 | 1.991 | -71 | -3,44 |
| Sondrio | 747 | 718 | -29 | -3,88 |
| Taranto | 2.970 | 2.987 | 17 | 0,57 |
| Teramo | 1.085 | 1.081 | -4 | -0,37 |
| Terni | 861 | 830 | -31 | -3,60 |
| Torino | 7.374 | 7.298 | -76 | -1,03 |
| Trapani | 1.975 | 1.938 | -37 | -1,87 |
| Treviso | 2.913 | 2.929 | 16 | 0,55 |
| Trieste it. | 701 | 693 | -8 | -1,14 |
| Trieste slov. | 92 | 92 | 0 | 0,00 |
| Udine | 1.993 | 1.924 | -69 | -3,46 |
| Varese | 2.691 | 2.706 | 15 | 0,56 |
| Venezia | 2.661 | 2.626 | -35 | -1,32 |
| Verbania | 666 | 680 | 14 | 2,10 |
| Vercelli | 647 | 642 | -5 | -0,77 |
| Verona | 2.412 | 2.450 | 38 | 1,58 |
| Vibo Valentia | 888 | 863 | -25 | -2,82 |
| Vicenza | 3.063 | 2.968 | -95 | -3,10 |
| Viterbo | 1.083 | 1.074 | -9 | -0,83 |
| **Totale** | **224.610** | **224.132** | **-478** | **-0,21** |

**(A):**totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)
**(B):** totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
**(C):** incremento dell'organico
**(D):** percentuale di incremento dell'organico

**00A12561**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONFERENZA UNIFICATA

(ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2000.

**Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per la programmazione dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti i capi III e IV, del titolo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;

Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/C.U.);

Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998 (repertorio atti n. 43/C.U);

Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 4 aprile 2000 (repertorio atti n. 255/C.U.) sullo schema del regolamento di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 2 marzo 2000 (repertorio atti n. 222/C.U.) relativo alla valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/1999;

Visto lo schema di accordo, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trasmesso dal Ministro della pubblica istruzione il 4 agosto 2000;

Considerato che il 6 settembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato proposte di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto, che sono state condivise dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI e accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, e che lo stesso è stato ritrasmesso il 7 settembre nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Governo, regioni, province, comuni
e comunità montane

Ritenuto opportuno avviare la programmazione dei percorsi dell'IFTS 2000-2001 sulla base degli atti citati in premessa e dei risultati del monitoraggio dei progetti pilota, avviati negli anni 1998-1999;

Considerata la necessità di concordare le linee guida relative alla fase di programmazione per gli anni 2000-2001, in attesa della compiuta messa a regime del nuovo sistema;

Convengono

di effettuare la programmazione dei piani regionali dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e delle relative misure di sistema, secondo l'unito documento tecnico ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente accordo;

di definire un unico piano di ripartizione delle risorse necessarie a finanziare la realizzazione degli interventi previsti dai piani regionali per i percorsi dell'IFTS degli esercizi finanziari 2000-2001;

di individuare il 15 novembre 2000, quale prima data di presentazione dei suddetti piani ed il 15 febbraio 2001 quale data successiva.

Roma, 14 settembre 2000

*Il presidente*
LOIERO

*Il segretario della Conferenza Stato-regioni*
CARPANI

*Il segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*
MAGLIOZZI

## DOCUMENTO TECNICO

### Programmazione dei percorsi IFTS per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema

**1. La programmazione a livello nazionale**

1. La fase 2000-2001 persegue l'obiettivo di avviare la messa a regime del sistema dell'IFTS, istituito con l'art.69 della legge 17 maggio 1999 n.144 con particolare riferimento a quanto previsto nel relativo regolamento applicativo in corso di perfezionamento.
2. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, il processo di concertazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali nonché la partecipazione delle Parti sociali si realizzano sulla base dei risultati della sperimentazione 1998/99/00, secondo i criteri generali definiti dal Comitato nazionale e dai Comitati regionali per l'IFTS, nei rispettivi ambiti di riferimento.
3. Al fine di sviluppare un sistema nazionale, riconoscibile in ambito internazionale, sono incentivati progetti concordati tra le Regioni per il raggiungimento di obiettivi comuni.
4. I percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 sono programmati in modo da rispondere agli standard di percorso e di competenza richiamati nella nota operativa per la progettazione (all.A).
5. Ai percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 possono accedere anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, secondo le procedure di accreditamento contenute nella citata nota operativa, applicate sperimentalmente nell'anno medesimo.
6. Ai fini della selezione degli aspiranti alla partecipazione dei percorsi, i relativi bandi devono essere definiti secondo i criteri generali determinati dal Comitato nazionale e gli eventuali ulteriori criteri individuati dai Comitati regionali per l'IFTS.
7. Per la valutazione e la certificazione dei percorsi dell'IFTS, si applica quanto previsto dall'Accordo sancito **dalla Conferenza Unificata** il 2 marzo 2000, pubblicato sulla G. U. del 12 luglio 2000.
8. Per la classificazione e la comparabilità internazionale degli esiti della formazione, sono adottati i riferimenti agli indicatori internazionali e ai sistemi di classificazione contenuti nella predetta nota operativa.

9. Il Comitato nazionale dell'IFTS promuove azioni di sistema che hanno lo scopo di sostenere l'impegno delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento a:

- l'attivazione, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'innovazione e la Ricerca Educativa, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, della banca dati relativa al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni;
- il monitoraggio e la valutazione in modo integrato con le attività svolte dalle Regioni;
- l'individuazione e la circolazione di buone prassi .
- la formazione integrata dei formatori e degli altri operatori coinvolti;

**1.2. L'individuazione delle figure professionali**

1.2.1. Il processo di individuazione delle figure professionali va effettuato **dalle Regioni** sulla base di alcuni elementi fondamentali, quali:

a - le linee strategiche in tema di occupazione, lavoro, investimenti individuate nel Piano Nazionale per l'occupazione, nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella programmazione di Agenda 2000;

b - le aree del mercato del lavoro a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale - rilevanti dal punto di vista del fabbisogno di professionalità emergente nel breve e medio periodo;

c - i risultati delle indagini sui fabbisogni formativi, a partire da quelle condotte dagli organismi costituiti dalle parti sociali;

d - le indicazioni provenienti dalla precedente sperimentazione dell'IFTS, in relazione all'individuazione delle figure professionali (campi privilegiati e tipologie di professionalità), comunque reperibili con riferimento ad esperienze pregresse;

e- le linee della programmazione 2000-2001 - elaborate dalle Regioni - contenenti indicazioni circa i campi formativi e le figure professionali;

f- i processi di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi individuati nel piano straordinario per la formazione dei pubblici dipendenti.

1.2.2. Allo scopo di avviare la definizione degli standard minimi delle competenze, il Comitato nazionale dell'IFTS costituisce i comitati di settore, ai quali partecipano esperti in rappresentanza dei soggetti coinvolti, a partire dalle associazioni datoriali e dalle rappresentanze sindacali di settore.

1.2.3. A livello regionale compete, **altresì,** l'individuazione delle specificità dei relativi profili professionali e l'eventuale implementazione degli standard formativi minimi.

**2. Il percorso di programmazione a livello regionale**

2.1 Le Regioni perseguono l'integrazione dei diversi sistemi di istruzione e formazione e realizzano il confronto con le parti sociali avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS - costituiti con proprio atto - **che possono essere collocati anche all'interno di altri organismi concertativi. I Comitati regionali svolgono funzioni consultive e propositive inerenti il sistema dell'IFTS.**

**2.2.** L'efficacia della programmazione regionale è **correlata** all'effettivo funzionamento dei Comitati per l'IFTS che le Regioni organizzano secondo criteri che ne assicurino la migliore operatività. Il numero dei componenti va determinato assicurando la rappresentanza, oltreché delle Regioni stesse e delle autonomie locali, dell'amministrazione decentrata del Ministero della P.I. con la presenza del responsabile dell'ufficio scolastico ubicato nel capoluogo di regione, del coordinamento regionale delle università, delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale. La funzione di componente del Comitato regionale è incompatibile con quella di partecipante, a qualunque titolo, alla progettazione e realizzazione dei progetti dell'IFTS.

**2.3.** Le Regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS e con i supporti ritenuti opportuni - le linee della programmazione regionale, tenendo conto delle indicazioni degli Enti locali e dei primi elementi conoscitivi delle esperienze in corso. Le linee medesime comprendono anche le azioni di sistema considerate prioritarie che sono indicate al punto 2.4.

**2.4.** In un quadro nazionale di coerenza degli obiettivi di sviluppo e di piena attuazione delle politiche attive del lavoro nonché di pari opportunità su tutto il territorio, le Regioni e gli Enti locali si impegnano a promuovere le seguenti azioni di sistema:

a) migliorare la qualità dell'offerta formativa soprattutto nelle aree in cui è carente, con particolare riferimento all'ambito della piccola e media impresa innovativa, dei servizi e della pubblica amministrazione.

b) monitorare i risultati dei percorsi dell'IFTS in termini di occupazione;

c) rafforzare, gli interventi finalizzati a:

- il miglioramento delle capacità di concertazione e la programmazione a livello locale;
- l'attivazione di interventi di formazione delle figure coinvolte nelle attività, anche con modalità innovative, ivi compresa la formazione a distanza;

- ulteriori misure indicate nell'allegato A, punto 10, con l'obiettivo di realizzare la più efficace personalizzazione dei medesimi e l'accompagnamento al lavoro.

**2.5.** Tutti i progetti dei percorsi dell'IFTS sono oggetto di bandi emanati dalle Regioni o dagli Enti locali delegati secondo l'unito schema di disciplinare (allegato B).

**2.6.** I progetti presentati sono selezionati da apposite commissioni costituite dalle Regioni secondo i criteri **deliberati dalla Giunta regionale anche su indicazione dei** Comitati regionali per l'IFTS, con particolare riferimento alle priorità **della programmazione regionale.**

**2.7.** Nell'atto di costituzione delle commissioni **sono resi noti** i criteri stabiliti dai Comitati regionali dell'IFTS per la loro composizione. Non possono far parte delle commissioni soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla progettazione e realizzazione di percorsi dell'IFTS.

**2.8. Alla scheda di presentazione dei piani regionali (allegato C)** vanno acclusi i formulari dei relativi progetti approvati secondo lo schema contenuto nell'allegato D. I piani regionali sono considerati ricevibili solo se acquisiti per via telematica nei tempi e secondo le modalità di cui al presente punto, all'indirizzo che verrà successivamente comunicato dal M. P. I.; sono considerati ammissibili solo se corredati dalla relativa delibera adottata formalmente dalla Giunta regionale, che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione. Sono considerati inammissibili i piani redatti senza la previa indicazione dei criteri di selezione dei progetti.

### 3. Definizione dei piani regionali e del piano nazionale

3.1. Le Regioni si impegnano ad indicare, **oltre** alle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS, risorse aggiuntive, anche utilizzando quelle provenienti dai programmi del Fondo Sociale Europeo, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo dei piani approvati. Gli enti locali possono concorrere con risorse proprie all'ampliamento delle disponibilità finanziarie a base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici e privati.

3.2. Il piano nazionale è definito sulla base dei piani regionali, dopo la verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità di cui al punto 2.8. e della quota di finanziamento regionale di cui al punto 3.1..

3.3. Per la programmazione 2000/2001, il Ministero della P. I. mette a disposizione le seguenti risorse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| L 440/97 | e.f. 2000 | cap.1250 | Lit 19.350.000.000 |
| CIPE (del.14/2000) | e.f. 2000 | cap. 1390 | Lit 13.000.000.000 |
| CIPE (del.14/2000) | e.f. 2001 | cap. 1390 | Lit 77.000.000.000 |
| TOTALE | | | Lit 109.350.000.000 |

Alle risorse suindicate si aggiungono quelle destinate alle Regioni del Mezzogiorno (OB 1) dall'Ue nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 con riferimento al programma operativo nazionale a titolarità del M. P. I..

3.4. Per l'individuazione delle norme amministrativo-contabili da applicare alla gestione e alla rendicontazione degli interventi integrati, devono essere assunti riferimenti univoci, che promuovano la messa in comune delle risorse disponibili ai vari livelli territoriali, ivi comprese quelle comunitarie. A questo fine deve essere definito un apposito vademecum, tenuto conto delle linee guida proposte dal Comitato nazionale per l'IFTS.

**ALLEGATO A**

Nota operativa per la progettazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore[1]

## 1. Oggetto

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n° 144, è articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
Le figure professionali relative ai percorsi sono connotate da un elevato grado di conoscenze culturali e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali approfondite e mirate e sono corrispondenti a quelle previste al IV livello CEE (Decisione 85/368/CEE).
Gli elementi costitutivi di tali percorsi sono rintracciabili nei seguenti aspetti:
- una integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture formative del territorio (scuola, università, formazione professionale), valorizzandone il contributo in termini di competenze differenziate;
- un forte legame con i fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo economico, ponendo particolare attenzione a quei settori in cui è debole l'offerta formativa esistente;
- uno stretto raccordo con il mondo del lavoro, anche attraverso la partecipazione delle Parti sociali;
- un'offerta aperta e flessibile, centrata sulle condizioni di partecipazione dei soggetti, che preveda la fruizione dei percorsi da parte di giovani ed adulti occupati e non occupati;
- il potenziamento della funzione formativa dell'esperienza di lavoro, attraverso un ampio ricorso all'alternanza tra formazione d'aula e formazione pratica nei contesti lavorativi.

## 2. Modalità di accesso

Accedono ai percorsi IFTS, di norma, i giovani e gli adulti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L'accesso è consentito inoltre anche a coloro che non sono in possesso di tale titolo, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 della L.144/99. Tale accreditamento consiste nell'attestazione delle competenze acquisite in precedenza, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e nel riconoscimento di eventuali crediti formativi al fine di determinare la durata del percorso individuale.
Per le procedure da seguire nella fase 2000-2001 si fa rinvio al successivo paragrafo 6.

## 3. Gli standard di percorso

I percorsi di IFTS rispondono ai seguenti standard di percorso:

a) caratteristiche strutturali:
- i percorsi devono essere progettati e gestiti da almeno 4 soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro

[1] Il relativo glossario è contenuto nell'unito prospetto A1

associati in atto formale anche in forma consortile; la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un Comitato di progetto, composto da tutti i soggetti formativi;
- la durata è compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 4 semestri, per un monte ore non inferiore alle 1.200 ore e non superiore alle 2.400; per i lavoratori occupati, tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi tenendo conto dei tempi e delle modalità proprie dell'attività lavorativa;
- l'attività di tirocinio formativo e stage aziendale, non può essere inferiore al 30% del monte ore totale; tale attività è obbligatoria, deve rispondere a standard di qualità, può essere svolta anche all'estero e deve essere collocata all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
- il corpo docente deve essere composto per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza professionale;
- la strutturazione dei percorsi deve articolarsi in moduli e/o unità capitalizzabili intese come un insieme di competenze, autonomamente significativo e certificabile; i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- le competenze acquisite ad esito del percorso, nonché i requisiti per l'accesso ai percorsi, devono rispondere agli standard minimi definiti dalla normativa in vigore;
- devono essere attivate misure di accompagnamento (informazione, orientamento, consulenza formativa e professionale, supporto individuale, monitoraggio degli abbandoni, inserimento lavorativo) a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
- le figure vanno riferite al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE, alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica (CP '91), al sistema di classificazione delle attività economiche (ATECO '91), richiamate rispettivamente negli allegati prospetti A2 e A3

b) progettazione formativa
La progettazione didattica dei percorsi di IFTS tiene conto dei seguenti elementi:
- l'analisi delle categorie dei destinatari e delle loro esperienze formative e lavorative, prevedendo eventuali moduli di messa a livello delle conoscenze/competenze;
- la scansione modulare del percorso, al fine di consentire una verifica in itinere degli apprendimenti e la certificazione intermedia delle competenze acquisite;
- l'individualizzazione dei percorsi, con la possibilità di entrate ed eventuali uscite in itinere, rispetto la valutazione dei crediti formativi acquisiti;
- la struttura del percorso, in termini di bilanciamento delle diverse componenti (attività di aula, laboratorio, esercitazioni, tirocinio, ecc.);
- l'utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche interattive e innovative;
- il coinvolgimento di operatori con diverse funzioni (coordinatori, docenti, tecnici, esperti, tutor d'aula e aziendali, ecc.), in relazione alle diverse fasi e obiettivi del percorso.

Altri elementi di progettazione organizzativa dei percorsi IFTS sono:
- la selezione dei partecipanti: analisi dei requisiti per l'accesso;
- le modalità di accoglienza: esplorazione delle motivazioni individuali, accreditamento delle competenze in ingresso, definizione del patto formativo;
- l'organizzazione del corso, con particolare attenzione a modalità differenti di partecipazione tali da favorire l'accesso di adulti occupati e non: sedi e orari; materiali di lavoro; aspetti amministrativi-gestionali; ecc.).

### 4. L'analisi dei fabbisogni e definizione delle figure

I percorsi IFTS sono relativi a figure professionali individuate dalle Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dai Comitati Regionali per l'IFTS, tenuto conto dei seguenti elementi fondamentali:

- le linee strategiche in tema di occupazione, lavoro, investimenti individuate nel NAP Italia, nel DPEF e nella programmazione di Agenda 2000;
- le aree del mercato del lavoro a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale - rilevanti dal punto di vista del fabbisogno di professionalità emergente nel breve e medio periodo;
- i risultati delle indagini sui fabbisogni formativi a partire da quelle condotte dagli organismi costituiti dalle parti sociali;
- le indicazioni provenienti dalla precedente sperimentazione dell'IFTS in relazione all'individuazione delle figure professionali (campi privilegiati e tipologie di professionalità) o comunque reperibili con riferimento ad esperienze pregresse;
- le linee di programmazione regionale 2000-2001 elaborate dalle Regioni contenenti indicazioni circa i campi formativi e le figure professionali;
- i processi di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi individuati nel piano straordinario per la formazione dei pubblici dipendenti.

### 5. Gli standard minimi delle competenze

Gli standard delle competenze determinano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a se stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
Gli standard minimi sono da contestualizzarsi a livello regionale dovendo rispondere pienamente alle necessità di adattamento delle figure professionali ai diversi contesti produttivi e territoriali.
Gli standard fanno riferimento a competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro e alle professioni, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore.
Per competenze trasversali si intende l'insieme di competenze che vengono espresse nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico e che rappresentano obiettivi strategici di un processo formativo fondamentale per rafforzare l'apprendimento e le risorse dell'individuo.
Le competenze tecnico professionali sono invece costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro e sono strettamente connesse alle diverse figure professionali.
Le indicazioni che seguono in merito alle competenze di base e trasversali rappresentano l'avvio di un percorso dinamico di definizione; sono periodicamente aggiornate e costituiscono un punto di convergenza continuo fra gli attori del sistema rappresentati nel Comitato nazionale dell'IFTS.

Competenze di base e trasversali
Indipendentemente dai settori e dalle figure professionali di riferimento, le competenze alfabetico funzionali e aritmetico-matematiche ("literacy" e "numeracy")[2] sono da considerarsi requisiti culturali minimi fondamentali e irrinunciabili per l'accesso ad un canale di livello post secondario.

---

[2] Per la Literacy come per Numeracy gli studi di riferimento sono le ricerche internazionali sviluppate in ambito OCDE-OECD sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta.
Gli indicatori di standard minimo di tali competenze in accesso ad un canale post-secondario indentificano dunque due aspetti:
1.- competenze alfabetica funzionale (literacy):

- comprensione di un testo in prosa come effetto di una positiva capacità di lettura ed utilizzo delle informazioni raccolte in una comunicazione efficace;

L'analisi dei fabbisogni messa a punto dalle diverse parti sociali ha evidenziato, a garanzia di un reale e concreto diritto di cittadinanza, la necessità di competenze relative ai nuovi alfabeti ed in particolare, la lingua inglese e l'informatica di base[3]. Il loro raggiungimento, ritenuto ineludibile per un tecnico superiore, verrà facilitato, sin dalla fase di avvio ai corsi, eventualmente anche attraverso l'attuazione di specifici moduli preliminari ai corsi previsti.
Gli standard in esito ai percorsi prevedono competenze nei seguenti ambiti:
Competenze di base
competenze in lingua inglese;
competenze informatiche di base;
competenze giuridiche (con riferimento al diritto comunitario ed internazionale, disciplina del rapporto di lavoro e contrattualistica, tecniche di ricerca attiva del lavoro, prevenzione e tutela della salute, sicurezza sul lavoro);
competenze economico-aziendali (con riferimento all'economia territoriale e al settore professionale oggetto del corso).

Competenze trasversali
Le competenze trasversali riguardano i seguenti ambiti:
- comunicativo/relazionale (diagnosticare, relazionarsi, affrontare, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità di autoapprendimento);
- organizzativo (osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, pianificare le risorse e gli obiettivi, lavorare in gruppo, negoziare).

Si sottolinea che tali indicazioni non implicano il rinvio a specifici insegnamenti o discipline, ma si riferiscono a competenze che possono essere acquisite tramite un'adeguata strutturazione dei percorsi formativi (unità formative trasversali, metodologie didattiche, stage).

### 6. L'accreditamento in ingresso

Ai percorsi dell'IFTS accedono, di regola, coloro che sono in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore.
E' consentito l'accesso anche a coloro che, pur non in possesso di tale titolo, possiedano adeguate competenze acquisite in ambito lavorativo o nell'adempimento dell'obbligo formativo da verificarsi nell'ambito delle procedure di accreditamento; di conseguenza possono accedere ai percorsi dell'IFTS soltanto coloro che abbiano comunque dimostrato di possedere i requisiti culturali minimi fondamentali ed irrinunciabili per l'accesso ad un canale di livello post secondario, indicati al punto 5.
Il percorso di accreditamento viene avviato una volta espletate le procedure per la selezione dei partecipanti ai corsi. Tali procedure vengono gestite direttamente dai comitati tecnico-scientifici di progetto sulla base dei criteri stabiliti a livello regionale.

---

- capacità di comprensione e di utilizzo di informazione che dev'essere raccolta e restituita attraverso grafici, schemi di tabelle, carte metereologiche, formulari, ecc.

2.- competenze di tipo aritmetico-matematico (numeracy):
- capacità di lettura, di comprensione e di calcolo in relazione a testi a contenuto quantitativo;
- il sapere e le abilità per rispondere alla necessità di utilizzare la matematica in diversi contesti.

Dal punto di vista dei livelli si forniscono le seguenti indicazioni:
1. per la Literacy ci si può riferire al livello 3 di IALS-SIALS (Internetional Adult Literacy Survey) considerando il livello 4/5 in esito;
2. per la Numeracy il riferimento è al livello ISCED 3 (di equivalenza dei diplomi di scuola secondaria superiore) di ALLS (Adult Literacy and Life Skills Survey) considerando il livello 4 in esito.
3.

[3] Per quanto concerne l'inglese viene indicato il livello PET o First certificate; per quanto concerne l'informatica si fa riferimento alla certificazione europea ECDL.

L'accreditamento delle competenze in ingresso ai percorsi IFTS è funzionale a:

- verificare le caratteristiche individuali (titoli, esperienze, competenze, ecc.) all'avvio del percorso;
- accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale
- definire, ove necessario, l'opportunità di predisporre misure specifiche di accompagnamento e/o integrazione del percorso a garanzia del successo formativo

L'accreditamento in ingresso si attua nelle fasi di individuazione delle acquisizioni pregresse e nel riconoscimento di eventuali crediti formativi.
In tali fasi le procedure di accreditamento dovranno essere condotte attivando un percorso sequenziale che preveda, previa una fase di orientamento volta all'approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della progettualità individuale a garanzia e nel rispetto delle istanze dell'utente, le seguenti funzioni:

- valutazione/accertamento funzione di natura tecnica posta a garanzia delle istanze progettuali, finalizzata a porre in trasparenza le effettive caratteristiche degli utenti e definirne la coerenza con i prerequisiti del percorso al fine di assicurare il successo nel raggiungimento dei risultati attesi;
- riconoscimento/attestazione, funzione di natura formale posta a garanzia istituzionale, finalizzata a sancire da un lato le competenze già acquisite per l'accesso (particolarmente laddove sia necessario stabilire una equiparazione al titolo di studio), dall'altro i crediti formativi ai fini di una fruizione personalizzata del percorso.

Nello svolgimento del processo di accreditamento indicato occorrerà considerare la sostanziale diversità delle dimensioni poste al centro dell'analisi a seconda che si tratti di:

- giovani per i quali occorrerà accentuare gli aspetti legati al supporto motivazionale e alla progettualità nella prospettiva di primo inserimento nel mondo del lavoro;
- adulti, in possesso di un patrimonio di esperienze formative e professionali, per i quali il percorso dell'IFTS rappresenta una opzione formativa nella prospettiva del lifelong learning, e che quindi occorrerà sostenere particolarmente nella fase di ricostruzione dell'esperienza pregressa e di definizione di prospettive di sviluppo professionale.

Nel rispetto delle indicazioni nazionali, ciascun Comitato di progetto dei percorsi dell'IFTS individua le modalità specifiche e gli strumenti per svolgere l'accreditamento tenendo conto del progetto formativo e della tipologia di utenti.
Al fine di garantire omogeneità nelle procedure, vengono di seguito indicate alcune modalità generali:

- a fini di orientamento: colloqui condotti da consiglieri di orientamento o da insegnanti, docenti, tutor dotati di competenze psicologiche e pedagogiche, designati dal Comitato di Progetto;
- a fini di valutazione/accertamento: composizione di un Dossier individuale per la ricostruzione e documentazione del curriculum pregresso. Tale Dossier, elaborato dal partecipante con l'assistenza di una delle professionalità indicate per le funzioni di orientamento, conterrà informazioni, messe a disposizione degli utenti, documentate, autodichiarate e/o eventualmente approfondite nell'ambito di colloqui specifici, nei seguenti ambiti:

1. istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, esperienze formative interrotte o in corso, contenuti dei percorsi, conoscenze e competenze acquisite);
2. lavoro (ad es. documentazione relativa alle esperienze professionali in corso o pregresse, settore di riferimento, attività svolte, prodotti/risultati, conoscenze e competenze acquisite);
3. tirocini, volontariato o altro (ad es. documentazione relativa alle esperienze, attività svolte, conoscenze e competenze acquisite).

Il Dossier individuale, così come le informazioni e documentazioni in esso contenute, è legato a vincoli di riservatezza e quindi fruibile solo dall'utente interessato o dallo staff di progetto nell'ambito del percorso formativo.
Ai fini del riconoscimento/attestazione il Dossier individuale è sottoposto alla valutazione di una Commissione tecnica per l'accreditamento, istituita dalle Regioni con i medesimi criteri e procedure della Commissione d'esame finale, così come previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il l 2/3/2000, pubblicato sulla G.U. 161 del 12 luglio 2000.
La Commissione tecnica per l'accreditamento, tenendo conto del Dossier individuale e del progetto formativo, formula e motiva le determinazioni in ordine al riconoscimento di competenze già acquisite per l'accesso o di crediti per la fruizione personalizzata del percorso oppure alla necessità di particolari misure di accompagnamento o di moduli integrativi.
Tali determinazioni, opportunamente verbalizzate, hanno valenza generale e, in quanto tali, possono dare luogo, su richiesta dagli interessati, al rilascio di una attestazione sugli esiti della valutazione.

## 7. I crediti formativi

In generale il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione (ad esempio un modulo didattico, un'unità capitalizzabile) o ad un'esperienza individuale (lavorativa, di tirocinio) riconoscibile nell'ambito di un percorso di formazione.
Più in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi può avvenire in due fasi del percorso:

- in ingresso, attraverso procedure di accertamento delle competenze acquisite dall'individuo in precedenti esperienze formative e/o lavorative;
- in esito al percorso formativo, favorendo la spendibilità delle competenze acquisite nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione o lavoro.

Le competenze acquisite possono valere quale credito formativo rispetto ad altri sistemi, ferma restando le determinazioni che le singole istituzioni adottano nella loro autonomia.
Al riconoscimento del credito formativo acquisito in esito al percorso provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del percorso svolto.
In particolare, per l'università l'impegno alla progettazione, gestione e realizzazione dei singoli percorsi e al riconoscimento dei crediti, deve essere assunto dagli organi accademici competenti (ad esempio, dal Rettore dell'Università, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del corso di laurea).
In fase di progettazione le università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi dell'IFTS, definiscono il numero minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi, da accertare comunque in sede di valutazione finale secondo quanto previsto dal richiamato accordo del 2 marzo 2000.

## 8. La certificazione intermedia e finale

I percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da Commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
A coloro i quali superano tutte le prove previste per il conseguimento del titolo viene rilasciato una certificazione finale da parte delle Regioni, secondo il dispositivo di certificazione finale dei
percorsi IFTS e relative linee guida approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie locali il 2 marzo 2000.
In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai soggetti richiedenti la cosiddetta "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze acquisite al fine di facilitare il riconoscimento dei crediti formativi in ulteriori percorsi.

**9. Monitoraggio e valutazione**

E' previsto un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, in base alle linee guida definite dal Comitato nazionale di progettazione, integrato anche con le attività svolte dalle Regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo.
Il monitoraggio si configura come un sistema informativo ricorrente grazie al quale è possibile raccogliere dati quantitativi e qualitativi ed osservare lo stato di avanzamento del sistema; la valutazione fornisce analisi finalizzate alla messa a regime del sistema.
I dati relativi al monitoraggio confluiranno all'interno della Banca Dati istituita presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, con l'assistenza tecnica dell'Isfol e dell'Istat, sulla base delle indicazioni previste dall'art.69, comma 2 della L.144/99 e adottati in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni.

**10. Le misure di accompagnamento**

Al fine di assicurare lo sviluppo del nuovo canale di formazione tecnica superiore e la qualità didattica, organizzativa e gestionale dei singoli percorsi IFTS, è prevista l'attivazione di misure di accompagnamento, in raccordo con le strutture ed i servizi operanti sul territorio, in particolare con i servizi per l'impiego, afferenti a tre macroaree:

- Area dell'informazione: pubblicizzazione, raccolta e diffusione delle informazioni utili alla definizione del progetto formativo e professionale;
- Area dell'orientamento: consulenza orientativa e tecniche di ricerca attiva del lavoro;
- Area dell'inserimento lavorativo: azioni di facilitazione della transizione verso il mondo del lavoro

**11. Standard di costo**

| | |
|---|---|
| **A** - Spese insegnanti | 50 % |
| **B** - Spese allievi | 15 % |
| **C** - Spese di funzionamento e gestione | 15 % |
| **D** - Altre spese ivi comprese le misure di accompagnamento (*) | 20 % |

(*) Per le misure di accompagnamento ammissibili si deve far riferimento alla nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000 - 2001 punto 10.

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa ed allo scopo di favorire una gestione unitaria delle risorse, si applicano le seguenti istruzioni amministrativo-contabili in relazione alla determinazione della congruità dei costi delle attività formative:

- n. 6161 del 17.7.1987 (contenente criteri circa l'assenza dei partecipanti ai corsi);
- n. 98 del 12.8.95 pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla G.U. serie gen. N.188 del 12.8.95 (determinazione e natura dei costi ammissibili per le attività formative FSE);
- n. 10 del 24.1.1997, integrata dalla CM n. 63 del 28.04.97 (variazioni nelle voci di spesa relative ai costi ammissibili);
- n. 101 del 17.7.97 pubblicata nella G.U. n. 175 del 29.7.97 (relativa alla congruità dei costi ed alla configurazione delle fasce di inserimento dei docenti);
- n. 52 del 9.7.1999 (contenente disposizioni sugli stage in azienda).

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle istruzioni amministrativo-contabili vigenti in materia di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Eventuali scostamenti dalle voci di costo sopra indicate devono essere adeguatamente motivati e documentati.

**ALLEGATO A1**

## GLOSSARIO

**Accreditamento delle strutture:**
L'accreditamento, effettuato dalle regioni, definisce i criteri minimi di valutazione delle sedi in base a capacità gestionali e logistiche, situazione economica, disponibilità di competenze professionali (in attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento), livelli di efficacia ed efficienza in attività precedenti, relazioni con il sistema sociale e produttivo locale.
**Analisi dei fabbisogni:**
L'analisi dei fabbisogni è l'insieme delle attività che analizzano le necessità sia professionali che formative del contesto territoriale, settoriale e aziendale di riferimento
**Accreditamento in ingresso:**
L'accreditamento è una modalità di accertamento del credito in ingresso. Si tratta di una valutazione delle acquisizioni del soggetto per il suo inserimento ad un certo livello di un percorso formativo e per l'individuazione di itinerari personalizzati di formazione.
**Certificazione finale:**
Certificato rilasciato a coloro i quali superano tutte le prove previste per il conseguimento del titolo.
**Certificazione intermedia:**
A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la cosiddetta «dichiarazione intermedia» del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze acquisite al fine di facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.
**Competenze:**
Con il termine di competenza si identifica l'insieme di risorse (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.
**Competenze di base:**
Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e delle loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore.
**Competenze trasversali:**
Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving ecc) entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.
**Competenze tecnico professionali:**
Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui si riferisce nei diversi ambiti professionali.
**Credito:**
Per credito formativo acquisito nei percorsi Ifts si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, considerando le caratteristiche del nuovo percorso.
**Moduli:**
Il concetto di modulo potrebbe essere considerato corrispondente a quello di unità formativa (cfr. «Ufc») ma da un punto di vista operativo può essere opportuno tenerli distinti, conferendo al secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece può essere conferito all'unità formativa.

**Riconoscimento:**
Funzione finalizzata a sancire le acquisizioni utili all'accesso all'Istruzione e formazione tecnica superiore. Tali acquisizioni costituiscono crediti formativi ai fini di una fruizione personalizzata del percorso. Il riconoscimento dei crediti opera soprattutto al momento dell'accesso ai percorsi Ifts e all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e facilitare eventuali passaggi ad altri percorsi Ifts. Al riconoscimento dei crediti provvede l'istituzione cui accede l'interessato.

**Standard minimi:**
Gli standard delle competenze determinano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo IFTS e il risultato minimo in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a se stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.

**Ufc:**
L'unità di competenza capitalizzabile è un'insieme di competenze autonomamente significativo (autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità, ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.

**ALLEGATO A2**

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI FINO AL 3° DIGIT - ESTRATTO DA ISTAT METODI E NORME SERIE C – N° 12 (ed. 1991)

**3.1 PROFESSIONI INTERMEDIE IN SCIENZE FISICHE, NATURALI, DELL'INGEGNERIA ED ASSIMILATE**
3.1.1 Tecnici in scienze quantitative, fisiche e naturali
3.1.2 Tecnici in scienze dell'ingegneria, delle costruzioni e dei trasporto aereo e navale
**3.2 PROFESSIONI INTERMEDIE NELLE SCIENZE DELLA VITA**
3.2.2 Tecnici agronomi, forestali, zootecnici ed assimilati
**3.3 PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO**
3.3.1 Professioni intermedie amministrative e organizzative
3.3.2 Professioni intermedie finanziario-assicurative
3.3.3 Professioni intermedie nei rapporti con i mercati
3.3.4 Professioni intermedie in imprese commerciali ed assimilate
**3.4 PROFESSIONI INTERMEDIE DEI SERVIZI PERSONALI**
3.4.1 Professioni intermedie delle attività turistiche e alberghiere
3.4.2 Professioni intermedie dell'insegnamento
3.4.3 Professioni intermedie nei servizi ricreativi e culturali
3.4.4 Professioni intermedie nel campo dei servizi per le famiglie
3.4.5 Professioni intermedie relative ai servizi pubblici

**ALLEGATO A3**

# CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE – ESTRATTO ISTAT METODI E NORME SERIE C – N° 11 (ed. 1991)

| codice | definizione |
|---|---|
| **A** | **AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA** |
| A1 | Agricoltura, caccia e relativi servizi |
| A2 | Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi |
| **B5** | **PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI** |
| **C** | **ESTRAZIONE DI MINERALI** |
| CA | ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI |
| CA10 | Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba |
| CA11 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas naturale, esclusa la prospezione |
| CA12 | Estrazione di minerali di uranio e di torio |
| CB | ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI |
| CB13 | Estrazione di minerali metalliferi |
| CB14 | Altre industrie estrattive |
| **D** | **ATTIVITA MANIFATTURIERE** |
| DA | INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO |
| DA15 | Industrie alimentari e delle bevande |
| DA16 | Industria del tabacco |
| DB | INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO |
| DB17 | Industrie tessili |
| DB18 | Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce |
| DC | INDUSTRIE CONCIARIE FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO PELLE E SIMILARI |
| DC19 | Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature |
| DD | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO |
| DD20 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio |
| DE | FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA |
| DE21 | Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta |
| DE22 | Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati |
| DF23 | FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI |
| DG24 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI |
| DH25 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE |
| DI26 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI |
| DJ | PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO |
| DJ27 | Produzione di metalli e loro leghe |
| DJ28 | Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti |
| DK29 | FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE |
| DL | FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE |
| DL30 | Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici |
| DL31 | Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. |
| DL32 | Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiatura per le comunicazioni |
| DL33 | Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi |
| DM | FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO |

| | |
|---|---|
| DM34 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| DM35 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
| DN | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
| DN36 | Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere |
| DN37 | Recupero e preparazione per il riciclaggio |
| **E** | **PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA** |
| E40 | Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda |
| E41 | Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua |
| **F45** | **COSTRUZIONI** |
| **G** | **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA** |
| G50 | Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione |
| G51 | Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi |
| G52 | Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa |
| **H55** | **ALBERGHI E RISTORANTI** |
| **I** | **TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI** |
| I60 | Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte |
| I61 | Trasporti marittimi e per vie d'acqua |
| I62 | Trasporti aerei |
| I63 | Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio |
| I64 | Poste e telecomunicazioni |
| **J** | **INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA** |
| J65 | Intermediazione monetaria e Finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) |
| J66 | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie |
| J67 | Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria |
| **K** | **ATTIVITA IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI** |
| K70 | Attività immobiliari |
| K71 | Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico |
| K72 | Informatica e attività connesse |
| K73 | Ricerca e sviluppo |
| K74 | Altre attività professionali ed imprenditoriali |
| **L75** | **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA** |
| **M80** | **ISTRUZIONE** |
| **N85** | **SANITA E ALTRI SERVIZI SOCIALI** |
| **O** | **ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI** |
| O90 | Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili |
| O91 | Attività di organizzazioni associative n.c.a. |
| O92 | Attività ricreative, culturali e sportive |
| O93 | Altre attività dei servizi |
| **P95** | **SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE** |
| **Q99** | **ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI** |

**ALLEGATO B**

## SCHEMA DI DISCIPLINARE PER I BANDI REGIONALI

RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PER L'ANNO 2000-2001.

Vista la legge 17-maggio-1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che all'art. 69 istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Vista la legge regionale in materia di formazione professionale / la legge regionale in base alla quale sono utilizzabili le risorse regionali per il cofinanziamento dei progetti 2000-2001;
Visto l'accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il 2000 - 2001e delle relative misure di sistema, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del ..............
Visto .............(eventuali ulteriori indicazioni poste dalle singole Regioni)

### 1. Finalità dei progetti

Il progetto oggetto del presente bando ha l'intento di attuare un sistema articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che consenta:

- ai giovani, l'acquisizione di competenze a livello post-secondario rispondenti ai fabbisogni del mondo del lavoro, spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione, per favorire ed accelerare un loro idoneo inserimento occupazionale, nonché facilitare l'eventuale continuazione degli studi all'interno di percorsi formativi successivi;
- agli adulti occupati, di esercitare il diritto alla formazione in ogni fase della vita, a partire dal completamento e dalla qualificazione delle competenze possedute e delle esperienze professionali maturate, per favorire la mobilità e l'estensione di conoscenze e competenze professionali pertinenti al proprio lavoro.
- agli adulti inoccupati o disoccupati, la riconversione e l'ampliamento delle opportunità professionali mediante l'acquisizione di specifiche competenze connesse ai fabbisogni del mondo del lavoro.

### 2. Condizioni per la realizzazione del processo di integrazione

Il successo del processo di integrazione dei sistemi, dipende da alcuni presupposti fondamentali, quali:

a) lo sviluppo della concertazione fra le istituzioni e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali, con la previsione di fasi e momenti diversi, dalla progettazione al coordinamento, gestione e svolgimento dei corsi, fino alla valutazione esterna e autovalutazione; l'interazione fra vari livelli, da quelli prettamente istituzionali a quelli didattico-formativi ed amministrativo-gestionali;
b) ...........(eventuali ulteriori condizioni poste dalle singole Regioni)

Gli elementi fondanti il processo di integrazione costituiscono condizioni indispensabili per la progettazione degli interventi e, quindi, di ammissibilità al presente bando, e sono riconducibili a:

a) l'esistenza e la formalizzazione di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti partner e attuatori del percorso, con il compito di predisporre il progetto ex ante e di verificarne l'andamento in itinere e rilasciare l'eventuale certificazione intermedia, nonché di intrattenere con il Comitato regionale dell'IFTS ogni relazione utile al corretto svolgimento del progetto ed alla valutazione dei risultati;
b) l'elaborazione del sistema di crediti formativi acquisibili durante ed al termine del percorso dell'FTS, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001;
c) l'impegno alla progettazione e realizzazione dei singoli percorsi e al riconoscimento dei crediti formativi, definiti già in fase di progettazione, da parte dei competenti organi accademici delle Università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi dell'ifts;
d) la sussistenza delle seguenti caratteristiche del percorso:
   - un numero di allievi, per l'avvio del percorso stesso, pari almeno a 20, fino a un massimo di 30 solo nei casi in cui la didattica d'aula preveda una prevalente strutturazione in un gruppo di lavoro (il numero massimo può essere ampliato solo nel caso dell'utilizzo della formazione a distanza);
   - una durata minima di 2 semestri e una massima di 4, per un totale di almeno di 1200 ore e non più di 2400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati devono tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento.
   - l'attività relativa agli stage aziendali ed ai tirocini formativi non inferiore al 30% del monte ore totale, svolta in luoghi di lavoro, oltre all'attività di formazione pratica;
   - la docenza composta per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore maturata per almeno 5 anni;
   - la differenziazione delle sedi di attività didattica, da porre in relazione alle caratteristiche delle strutture e agli obiettivi formativi da conseguire;
e) la previsione di misure di accompagnamento agli utenti dei corsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale (accoglienza personalizzata, accreditamento, tutoring, ecc.);
f) la predisposizione di materiali didattici, specifici per il percorso proposto e utilizzabili per la successiva diffusione;
g) la strutturazione dei percorsi in moduli e/o unità capitalizzabili;
h) le verifiche periodiche di apprendimento durante il percorso ed eventuali iniziative didattiche di supporto;
i) l'impegno ad attuare gli standard minimi contenuti nella nota operativa per la progettazione dei percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 e di quelli che per ciascuna figura professionale saranno definiti dal Comitato nazionale.

**3. La progettazione 2000-2001**

I progetti dei percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 devono essere redatti sulla base della nota operativa (all. A) e del formulario (all. D).
Le professioni regolamentate possono essere oggetto di percorsi dell'IFTS a condizione che siano state stipulate specifiche intese con i competenti soggetti istituzionali e con le rappresentanze professionali di settore.

**4. Requisiti dei soggetti coinvolti**

I progetti dell'IFTS devono essere presentati da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, dell'università e del lavoro. Essi devono essere sottoscritti congiuntamente almeno da:

- un istituto scolastico superiore, avente sede nel territorio regionale;
- un ente/centro di formazione professionale, avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali;
- un'università degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale;
- imprese o associazioni di imprese, anche non operanti sul territorio regionale, o altro soggetto pubblico o privato espressione del lavoro libero-professionale o della pubblica amministrazione.

Per le università, l'impegno alla progettazione, gestione e realizzazione dei singoli percorsi e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dagli organi accademici competenti. In fase di progettazione le università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi dell'IFTS, definiscono il numero minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi, da accertare comunque in sede di valutazione finale, secondo quanto previsto dal richiamato accordo del 2 marzo 2000.

I progetti devono essere presentati dai quattro soggetti formativi sopra indicati, che si impegnano, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, ad associarsi tra di loro con atto formale, anche in forma consortile. Il soggetto gestore, da scegliere tra i soggetti associati, deve essere indicato nell'atto medesimo. Il rispetto di tale impegno è condizione per la stipula del successivo contratto/convenzione per l'assegnazione dei corsi e quindi per l'erogazione dei finanziamenti.

Possono essere soggetti gestori anche le agenzie comunali di formazione e le scuole civiche.

Il soggetto gestore deve dichiarare per iscritto il proprio impegno a fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ai soggetti che conferiscono risorse, nonché ad attenersi agli standard di costo previsti dalla nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001, e ad applicare la normativa di riferimento per l'utilizzo dei fondi sociali europei destinati alle azioni di formazione professionale.

## 5. Procedure e termini per la presentazione dei progetti

I formulari, compilati in ogni loro parte, e le richieste per il finanziamento delle attività debbono essere firmate dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 4. Gli stessi devono pervenire entro le ore X del giorno Y, a pena di esclusione, a ............... ( specificare il competente ufficio regionale).
Il termine di presentazione dei progetti decorre dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della regione.

## 6. Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

L'Ufficio regionale competente accerta l'ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti presentati sulla base dei criteri individuati con il presente disciplinare.
L'esame per l'approvazione dei progetti è attuato, secondo le procedure dei singoli ordinamenti regionali e **sulla base di quanto previsto ai punti 2.6 e 2.7 del Documento tecnico che fa parte integrante dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del ...........**
L'istruttoria e la selezione dei progetti verrà completata entro X giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

La valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei seguenti aspetti:
1- finalizzazione del progetto
2- descrizione della situazione professionale
3- architettura metodologica e didattica complessiva
4- chiarezza della presentazione
5- sbocchi occupazionali coerenti e certificati
6- economicità del progetto
7- affidabilità dei soggetti proponenti e del soggetto gestore
8- qualità delle misure di accompagnamento e relative modalità attuative

Tali aspetti saranno specificati in criteri, a loro volta esplicitati in indicatori e relativi punteggi (I).
Un punteggio aggiuntivo va previsto per i progetti interregionali.

## 7. Risorse finanziarie disponibili

Al finanziamento dei progetti contribuiscono Lit......, pari a Euro..., di risorse regionali e lit ......., pari a Euro ..., di risorse statali ( es. L. n.440/97, risorse CIPE per le aree depresse), e altre risorse di soggetti pubblici e privati.

## 8. Norme di gestione

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa ed allo scopo di favorire una gestione unitaria delle risorse, si applicano le seguenti istruzioni amministrativo-contabili in relazione alla determinazione della congruità dei costi delle attività formative:
- n. 6161 del 17.7.1987 (contenente criteri circa l'assenza dei partecipanti ai corsi);
- n. 98 del 12.8.95 pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla G.U. serie gen. N.188 del 12.8.95 (determinazione e natura dei costi ammissibili per le attività formative FSE);
- n. 10 del 24.1.1997, integrata dalla CM n. 63 del 28.04.97 (variazioni nelle voci di spesa relative ai costi ammissibili);

- n. 101 del 17.7.97 pubblicata nella G.U. n. 175 del 29.7.97 (relativa alla congruità dei costi ed alla configurazione delle fasce di inserimento dei docenti);
- n. 52 del 9.7.1999 (contenente disposizioni sugli stage in azienda).

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle istruzioni amministartivo-contabili vigenti in materia di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

**9. Monitoraggio e valutazione**

Ai fini del monitoraggio e la valutazione dei percorsi dell'IFTS si richiamano le indicazioni contenute nella allegata nota operativa per la progettazione.

---------------------------------

(I) A mero titolo esemplificativo, si può ipotizzare di prevedere un punteggio max di 100 punti, risultato dei pesi parziali attribuiti a ciascun criterio:
criterio 1. Fino a X punti
criterio 2. Fino a Y punti
criterio 3. .........
nonché alcuni indicatori per criterio, ad esempio il criterio 1 "Finalizzazione del progetto" si potrebbe specificare con i seguenti indicatori:
esistenza, completezza e significatività della documentazione di riferimento a motivazione del reale fabbisogno della figura professionale oggetto di intervento;
grado di pertinenza e rispondenza del progetto ai fabbisogni di professionalità del mercato del lavoro;
collegamento del progetto a progetti o programmi di sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai patti territoriali e/o ai contratti d'area:
grado di coinvolgimento degli attori socio-economici;
apertura del corso agli adulti, con relative modalità di accoglienza e svolgimento dei corsi.

ALLEGATO C

PIANI REGIONALI
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - 2000/2001
SCHEDA SINTETICA

**REGIONE:** ..............................................

| NOTIZIE GENERALI | | | | | | | | SOGGETTI COINVOLTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rif. Attività economica ATECO 91 | class. ISTAT | TITOLO CORSO | FIGURA PROFESSIONALE | N° SEMESTRI | FINANZ. REGIONALE | ASSEGN. MPI | COSTO TOTALE CORSO | SCUOLA[1] DENOMINAZIONE E INDIRIZZO COMPLETO | SOGGETTO ATTUATORE[2] DENOMINAZIONE E INDIRIZZO COMPLETO | ALTRI SOGGETTI[3] |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| TOTALE | | | |
|---|---|---|---|

Il Presidente della Giunta regionale
(o l'Assessore delegato)

Delibera regionale di approvazione del piano n......... del.......................

(1) - Indicare la scuola secondaria superiore destinataria del finanziamento da parte del MPI
(2) - Specificare la natura giuridica (consorzio, associazione di scopo, ecc.)
(3) - Università, aziende, centri ed agenzie di formazione professionale, altri soggetti pubblici e/o privati

**REGIONE ________________** **ALLEGATO D**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 2000-2001**

## Sezione 1 - Informazioni generali

1.1 Titolo del corso:________________________________________

1.2 Figura professionale oggetto del corso:________________________________

1.3 Durata totale prevista: semestri _________ ore_________ di cui n. ore di tirocinio: _______

1.4 Numero corsisti totale: ________________

1.5 Ambito territoriale di realizzazione: ________________________________

1.6 Progetto interregionale: no ☐ si ☐ se si indicare altri promotori

| Promotori | Regione |
|---|---|
| | |
| | |

1.7 Costo complessivo: Lit. ___________________ Euro ___________________

1.8 Data di avvio prevista: ..../.... /.......

1.9 Soggetto gestore _________________________________

1.10 Forma associativa individuata per l'attuazione del progetto *(nel caso in cui il Consorzio o l'ATS fossero già costituiti, indicare la denominazione e i riferimenti amministrativi)*

__________________________________________

**Vocabolario forma associativa:**
Associazione temporanea di scopo
Consorzio
Convenzioni
Accordo di programma
Altro .....

1.11 Soggetti proponenti associati **(Ripetuto per ciascuno dei soggetti associati - almeno quattro - secondo quanto previsto al punto 3, lett. a della Nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001.)**

Soggetto proponente N° _____
Soggetto gestore no ☐ si ☐
Denominazione ________________________________
Natura giuridica ________________________________
Rappresentante legale ____________________________
Indirizzo________________________________________
Città ____________________ Prov. _____ Cap _________
Tel. ____________________ Fax ______________ E-mail ________________________
Corso di laurea __________________ Dipartimento ____________________ (se Università)
Persona da contattare ___________________________________
Indirizzo________________________________________
Città ________________________ Prov. _____ Cap _________
Tel. ____________________ Fax ______________ E-mail ________________________
Ruolo, funzioni, responsabilità del soggetto proponente nell'ambito del progetto

________________________________________________________________

1.12 Direttore di progetto responsabile

Nominativo ____________________________________
Ente di provenienza ______________________________
Posizione ______________________________________
Indirizzo_________________________________________
Città __________________________ Prov. _____ Cap _________
Tel. _______________________ Fax _______________ E-mail __________________________

1.13 Composizione del Comitato tecnico scientifico

| Nominativo | Ente di provenienza | Posizione nell'ente di provenienza | Funzioni svolte all'interno del progetto |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.14 Destinatari previsti

| Numero | Tipologia | Caratteristiche |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**Vocabolario tipologia:**
Diplomati
Non diplomati

**Vocabolario caratteristiche:**
Occupato
1. con esperienza nel settore
2. con altre esperienze di lavoro
Inoccupato
Disoccupato
Pari opportunità
Altro

1.15 Sedi operative

| Attività da realizzare | Ente | Sede | Tipologia dei locali utilizzati |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Sezione 2 - Figura professionale

2.1 Denominazione della figura professionale ____________________

2.1.1 Fonte dell'identificazione della figura

____________________

Indagine fabbisogni ____________________
Tipo di indagine ____________________
Titolo ricerca ____________________
Ente o autorità di riferimento ____________________
Periodo di riferimento ____________________
Autore / curatore ____________________
Titolo ____________________
Anno di pubblicazione ____________________
Editore ____________________

**Vocabolario tipo di indagine:**
Comunitaria
Nazionale
Regionale
- Contratti d'area
- Patti territoriali
- Distretti industriali

Locale

2.2 Classificazione della figura
*(in base alla classificazione delle professioni ISTAT - CP91 - 3°digit)*

____________________

2.3 Settore di attività economica ____________________
*(in base a: Classificazione ATECO '91)*

**2.4 Descrizione sintetica della figura**

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

*(Esempio di compilazione del punto: Tecnici di sistemi informativi aziendali – Studiano le esigenze informative dell'azienda. Valutano le offerte dei fornitori (hw sw), sviluppano/adattano le applicazioni informatiche. Curano la manuntezione del sistema e l'assistenza/addestramento degli operatori)*

2.4.1 Elencare le attività principali

____________________
____________________
____________________

2.4.2 Evidenziare le relazioni fondamentali della figura all'interno e all'esterno del contesto di lavoro

____________________
____________________

**2.5 Sbocchi occupazionali previsti**

La figura è volta al lavoro autonomo ☐ dipendente ☐

| Area di attività lavorativa | |
|---|---|
| Amministrativa | |

| | |
|---|---|
| Commerciale | |
| Progettazione dei prodotti/servizi | |
| Qualità | |
| Produzione/erogazione servizi | |
| Manutenzione | |
| Logistica | |
| Altro (*specificare*)................................................................... | |

2.6 Aziende che hanno mostrato interesse alla figura professionale

| Denominazione e sede/i | Attività economica | Motivazione dell'interesse(*) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(*) p.e. al percorso formativo, al reclutamento degli specializzati IFTS, ai tirocini in azienda, etc.

## Sezione 3 - Descrizione del progetto

3.1 Motivazioni dell'intervento formativo

___

___

___

3.2 Integrazione con le politiche di sviluppo locale *(nel caso di patti territoriali e/o contratti d'area specificare i soggetti coinvolti, gli assi di sviluppo e lo stato del finanziamento)*

___

___

___

3.3 Ricadute sul sistema formativo locale

___

___

___

3.4 Processo di monitoraggio e valutazione del progetto

| Obiettivi | Strumenti | Responsabilità | Fasi di realizzazione |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Sezione 4 - Articolazione del percorso formativo

4.1 Requisiti di ingresso al percorso

___

___

*(*) Oltre ai requisiti "minimi", previsti per l'ingresso dal punto 6 della Nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001, indicare eventuali ulteriori requisiti previsti.*

4.2 Elencare le competenze all'accesso ed in esito al percorso
(Per compilare la parte seguente fare riferimento al punto 5 della Nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001)

**all'accesso:**

| Di base | Trasversali | Tecnico-professionali |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**in esito:**

| Di base | Trasversali | Tecnico-professionali |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

4.3 Moduli **(Da ripetere per ogni modulo)**

Nome ______________________
Argomento ______________________
Obiettivi di apprendimento
n° 1 ______________________
n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Prerequisiti di accesso
______________________
Unità didattiche n°______________________
Metodologie didattiche - Strumenti didattici
______________________
Ore lezione teoriche ______________________
Ore esercitazioni pratiche ______________________
Ore esercitazioni individuali ______________________
Ore studio ____________
Ore per verifica ____________
Metodologie di verifica ______________________
Ore di formazione a distanza ______________________
Metodologie di formazione a distanza ______________________

**Vocabolario Prerequisiti di accesso:**
Attitudine
Motivazione
Competenze
Frequenza altri moduli e/o UFC
Altri prerequisiti
**Vocabolario Obiettivi di apprendimento:**
Conoscitivi
Operativi
Comportamentali

**Vocabolario Strumenti didattici:**
Strumenti tradizionali
- Lavagne
- Cartelloni
- Testi
- Dispense
- Altro

Strumenti audiovisivi
- Proiettori
- Diatape

**Vocabolario Metodologie didattiche:**
Analisi di casi
Attività di gruppo
Autoistruzione
Discussione e confronto
Esercitazione di laboratorio
Esercitazione pratica
In basket
Laboratorio comunicazione
Laboratorio gesti
Lezione frontale
Problem solving
Project work
Ricerca / indagine
Role Playing
Simulazione
Stage
Testimonianza
Training on the job
Tutoring
Visita documentativa
Altre modalità formative
**Vocabolario metodologie di formazione a distanza:**
Via telematica
Canale televisivo
CD / ROM
Altro

**Vocabolario metodologie di verifica:**
Prove scritte
Test
- Vero / falso
- Risposta multipla
- cloze

Questionario
- domande aperte
- domande chiuse

Relazione sull'esperienza di stage
Stesura di un progetto
Prova grafica
Prove orali
- Esposizione e/o discussione della prova scritta

Videotape
Altro
Strumenti informatici
Personal computer
Videodischi interattivi
CD ROM
Sistemi interattivi
Altro
Altri strumenti

Colloquio
Prove di gruppo
Stesura di un progetto
Esposizione e/o discussione della prova scritta
Sessioni di gruppo finalizzate
Rielaborazione di gruppo
Prove pratiche
Esercitazioni pratiche
Prove di laboratorio
Altre prove
Autovalutazione
Simulazioni
Casi-studio

4.4 Unità formativa capitalizzabile **(Da ripetere per ogni UFC)**

Nome ______________________
Risultato atteso______________________
n° 1 ______________________
n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Prerequisiti di accesso______________________
Attività
n° 1 ______________________
n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Competenze in esito
n° 1 ______________________
n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Strumenti didattici ______________________
Modalità formative ______________________
Contenuti formativi
n° 1 ______________________
n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Ore lezione teoriche ______________________
Ore esercitazioni pratiche ______________________
Ore esercitazioni individuali ______________________
Ore studio ______________
Ore per verifica __________
Metodologie di verifica ______________________
Sede didattica ______________________

**Vocabolari:**
Valgono quelli definiti per i moduli, con la sola variazione per

**Vocabolario dei Prerequisiti:**
Esperienze di lavoro
Titoli di studio
Crediti acquisiti mediante precedenti UFC
Altri prerequisiti

4.5 Attività di stage/tirocinio **(Da ripetere per ogni stage / tirocinio)**

Durata del modulo______________________
Monte ore ______________________
Prerequisiti di accesso______________________
Percentuale sulle ore complessive del corso ______
Obiettivi di apprendimento
n° 1 ______________________

**Vocabolario Prerequisiti di accesso:**
Atttitudine
Motivazione
Competenze
Frequenza altri moduli / UFC
Esperienze di lavoro precedenti
Altri prerequisiti

n° 2 ______________________
n° _ ______________________
Tipologia dello stage ______________________
Posizionamento dello stage all'interno del percorso formativo ______________________
Funzioni del tutor aziendale ______________________
Funzioni del tutor formativo ______________________
Documentazione prodotta sull'andamento dello stage ______________________
Documentazione per l'attivazione dello stage ______________________
Modalità di valutazione ______________________
Sede / i di svolgimento ______________________

**Vocabolario documentazione prodotta andamento stage:**
Scheda riepilogativa sul comportamento dello stagista
Rapporto finale del tutor aziendale
Altro

**Vocabolario tipologia stage:**
Inserimento in azienda
Visite guidate
Partecipazione a seminari/conferenze
Partecipazione a gruppi di lavoro
Partecipazione a riunioni
Altro

**Vocabolario posizionamento stage:**
Fase iniziale
Fase centrale
Fase finale
In alternativa
Altre modalità

**Vocabolario documentazione per l'attivazione stage:**
Progetto formativo stage
Convenzione tra ente promotore e ente ospitante

4.6 Accordi per il riconoscimento dei crediti in uscita

| Organismo | Denominazione del credito | Area di spendibilità | Tempo di validità | Stato dell'accordo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Sezione 5 - Servizi / attività strumentali (misure di accompagnamento) al percorso formativo

5.1 Modalità di informazione
Tipologie ______________________
Modalità di realizzazione ______________________
Tempi ______________________
Operatori Impiegati ______________________
Luoghi/collegamento con i servizi del territorio ______________________

**Vocabolario tipologia informazione:**
Sportello informativo individuale
Collegamento a banche dati sull'offerta formativa del territorio
Giornate informative
Azioni di pubblicizzazione
Internet
Altro

5.2 Modalità di selezione
______________________
______________________

5.3 Orientamento ai percorsi di studio e servizi per gli studenti
Tipologie ______________________
Modalità di realizzazione ______________________
Tempi ______________________
Operatori Impiegati ______________________
Luoghi/collegamento con i servizi del territorio

**Vocabolario tipologia**
Bilancio di competenze
Predisposizione di piani di studio personalizzati
sportelli per l'orientamento on line
Collegamento a servizi telematici preseti sul territorio
Altro

5.4 Consulenza individuale
Tipologie ______________________
Modalità di realizzazione
______________
Tempi ______________________
Operatori Impiegati ______________
Luoghi/collegamento con i servizi del territorio
______________________

**Vocabolario tipologia**
Colloqui individuali
Incontri di verifica con i formatori
Altro

5.5 Attività per l'inserimento lavorativo
Tipologie ______________________
Modalità di realizzazione
______________
Tempi ______________________
Operatori Impiegati ______________
Luoghi/collegamento con i servizi del territorio
______________________

**Vocabolario tipologia**
Seminari e giornate informative
Diffusione delle informazioni (Bacheca informativa, bolletino periodico, ecc..)
Collegamento a banche dati
Incontri con le aziende presenti sul territorio

5.6 Interventi di formazione formatori
Obiettivi -
______________________
Articolazione ______________________
Metodologia ______________________
Strumenti ______________________
Operatori ______________________

**Vocabolario Metodologia**
Giornate di studio
Seminari
Lezione
FAD
Altro

## Sezione 6 - Aspetti organizzativi e gestionali

6.1 Eventuali organismi di supporto al comitato tecnico scientifico
Tipologia ______________________
obiettivi ______________________
Modalità di realizzazione
______________
N° risorse
______________________
Qualifica/specializzazione
______________

**Vocabolario tipologia**
Organismi di gestione organizzativa del progetto
Organismi di gestione amministrativa
Altro

6.2 Referente amministrativo

Nominativo ______________________
Ente di provenienza
______________________
Posizione ______________________

| Indirizzo ____________ | Città ____________ | Prov. ________ | Cap ____________ |
|---|---|---|---|
| Telefono ____________ | Fax ____________ | e-mail ____________ | |

6.3 Modalità di coordinamento organizzativo per la realizzazione delle attività del progetto

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

## Sezione 7 - Operatori coinvolti

7.1

Figura ____________
n.° operatori interni ____________
n.° operatori esterni ____________
provenienza ____________
competenze ____________
Funzioni

____________
Modulo/UFC/fase ____________

**Vocabolario figura**
Direttore di progetto
Direttore di corso
Docente
Codocente
Collaboratore professionale (assistenza tecnica)
Esperto
Tutor formativo
Tutor aziendale
Coordinatore
Coordinatori di attività non formative
Membri del Comitato di progetto
Valutatore di processi formativi
Operatori di servizi di accompagnamento
Membri di organismi di supporto
Operatori amministrativi
operatori ausiliari
Altro
**Vocabolario provenienza**
Scuola
Agenzia Form
Università
Impresa
Professioni
Altro

## Sezione 8 - Ripartizione delle categorie di spesa

| | |
|---|---|
| **A** - Spese insegnanti | % |
| **B** - Spese allievi | % |
| **C** - Spese di funzionamento e gestione | % |
| **D** - Altre spese ivi comprese le misure di accompagnamento (*) | % |

(*) Per le misure di accompagnamento ammissibili si deve far riferimento alla nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000 - 2001 punto 10.

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa ed allo scopo di favorire una gestione unitaria delle risorse, si applicano le seguenti istruzioni amministrativo-contabili in relazione alla determinazione della congruità dei costi delle attività formative:

- n. 6161 del 17.7.1987 (contenente criteri circa l'assenza dei partecipanti ai corsi);

- n. 98 del 12.8.95 pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla G.U. serie gen. N.188 del 12.8.95 (determinazione e natura dei costi ammissibili per le attività formative FSE);
- n. 10 del 24.1.1997, integrata dalla CM n. 63 del 28.04.97 (variazioni nelle voci di spesa relative ai costi ammissibili);
- n. 101 del 17.7.97 pubblicata nella G.U. n. 175 del 29.7.97 (relativa alla congruità dei costi ed alla configurazione delle fasce di inserimento dei docenti);
- n. 52 del 9.7.1999 (contenente disposizioni sugli stage in azienda).

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle istruzioni amministartivo-contabili vigenti in materia di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

**00A12559**

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DOCUMENTO 3 agosto 2000.

**Proposta di accordo tra il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali - Anno 2000-2002.**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il parere espresso da questa Conferenza nell'odierna seduta sullo schema di decreto del Ministro per la solidarietà sociale di ripartizione tra le regioni e province autonome dei fondi attribuiti per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la commissione per le adozioni internazionali e i servizi territoriali, nonché all'avvio delle attività di formazione e informazione in materia di adozione internazionale;

Vista la proposta di accordo, per l'utilizzazione della suddetta somma, trasmessa dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 luglio 2000;

Considerato che, con nota del 25 luglio, il coordinamento interregionale, ha avanzato proposte di modifica ed integrazione al testo dello schema di accordo in oggetto, che, con successiva nota del 26 luglio 2000 il rammentato Dipartimento ha dichiarato di accogliere, trasmettendo altresì la nuova stesura della proposta di accordo;

Considerato che, con nota del 27 luglio 2000, la regione Veneto, coordinatrice dell'area socio-sanitaria, ha confermato l'assenso delle regioni sulla proposta di accordo in oggetto, nella stesura definitiva;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome, convengono quanto segue:

di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'anno finanziario 1999, in materia di adozioni internazionali, al fine di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori e iniziative di informazione e formazione, considerato anche quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettere *g)* e *l)* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, tra i compiti della commissione per le adozioni internazionali;

di definire gli obiettivi formativi e gli obiettivi conoscitivi per la realizzazione degli interventi necessari a sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale nei termini di cui all'unito documento che costituisce parte integrante del presente accordo.

Roma, 3 agosto 2000

*Il presidente:* LOIERO

*Il segretario:* CARPANI

PROPOSTA DI ACCORDO
IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

*Premessa.*

Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene necessario, ai fini dell'attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e collaborare alle attività di informazione e formazione, considerato anche quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettere *g)* e *l)*, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sull'adozione tra i compiti della commissione per le adozioni internazionali.

Il Dipartimento per gli affari sociali pertanto, in data 20 dicembre 1999, riteneva opportuno, nelle more della pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in registrazione alla Corte dei conti, con il quale vengono emanate norme riguardanti la costituzione e l'organizzazione della commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e in attesa della costituzione della commissione stessa, sentito il coordinamento tecnico interregionale minori costituito dalle regioni, impegnare la quota di L. 7.574.080.480 per trasferirla *una tantum* alle regioni stesse, ritenendo necessario collaborare con le regioni per sostenere lo sviluppo e la formazione della rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sull'adozione, ed in particolare di obiettivi specifici formativi e cognitivi.

Infatti le domande di adozione internazionale da parte di coppie italiane sono in costante aumento dall'entrata in vigore della legge n. 184/1983 che disciplina la materia dell'affidamento e dell'adozione e le regioni hanno organizzato i servizi addetti alle attività istruttorie per le adozioni secondo modelli differenti così come le autorità giudiziarie competenti hanno individuato diversi referenti per lo svolgimento delle medesime attività.

Considerata l'approvazione, con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, del «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476», considerata l'entrata in vigore il 1° maggio 2000 della ratifica della Convenzione dell'Aja a seguito del deposito da parte del Governo italiano del terzo strumento di ratifica, e visto il parere positivo alla proposta di accordo per l'utilizzo dei fondi dell'anno finanziario 1999, espresso il 17 maggio dalla commissione per le adozioni internazionali, si propone:

*A) Obiettivi formativi.*

Alla luce della nuova normativa, che sottolinea e valorizza il ruolo professionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'accompagnare le famiglie durante il percorso adottivo, e rende obbligatorio per queste ultime ricorrere ad enti autorizzati a svolgere adozioni internazionali, si intende evidenziare la necessità che le famiglie aspiranti all'adozione e quelle adottanti ricevano una valida preparazione e un sostegno e che gli operatori siano adeguatamente preparati.

A livello nazionale e regionale è avvertita la necessità di una formazione degli operatori, che faciliti le attività dei servizi di cui all'art. 29-*bis*, comma 4, rispetti standard qualitativi e criteri di documentazione comparabili e condivisi nella valutazione della disponibilità dei coniugi aspiranti all'adozione e nella consulenza, per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo, in modo da favorire al massimo il rapporto con le autorità giudiziarie e garantire su tutto il territorio risposte adeguate ai bisogni dei minori e delle famiglie sulla base di differenti modalità organizzative ed istituzionali dei servizi a livello di singole regioni.

L'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento a livello regionale degli operatori pubblici sociali e sanitari intende aumentare le conoscenze specifiche necessarie all'operatività dei servizi di cui all'art. 29-*bis*, comma 4, così come organizzati dalle regioni stesse, l'aumento delle capacità critiche interpretative, per una corretta lettura dei fenomeni, il superamento delle difficoltà di integrazione professionale tra operatori di diversa formazione, la diffusione di un modello di intervento comune e confrontabile.

È inoltre opportuno prevedere per il futuro corsi di aggiornamento e formazione sulle adozioni aperti alla partecipazione degli operatori degli enti autorizzati e delle autorità giudiziarie, così come sarebbe opportuno organizzare corsi informativi-formativi per gli aspiranti genitori adottivi.

*B) Obiettivi conoscitivi.*

Al fine di consentire un efficiente e tempestivo sistema di comunicazione dei servizi per le adozioni tra loro, con gli enti autorizzati, con il tribunale per i minorenni, con la regione e con la commissione per le adozioni internazionali, considerata anche la necessità di costituire una banca dati sulle adozioni che sia in grado di produrre la necessaria approfondita conoscenza del fenomeno nei suoi vari aspetti, si rende indispensabile l'adozione di un sistema informatico che utilizzi un collegamento in posta elettronica tramite la rete Internet, con un software specifico per la registrazione dei dati sulle adozioni e un software di sicurezza crittografico.

Ciò richiede la definizione di postazioni di lavoro, definite dall'amministrazione regionale in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie interessate, per sviluppare la conoscenza del fenomeno adozionale e il suo mutare nel tempo, per confrontare similarità e differenze all'interno del territorio nazionale e regionale, identificare e validare gli indicatori per il monitoraggio dell'adozione e dell'operatività dei servizi.

I fattori sui quali intervenire sono rappresentati soprattutto dalla attuale dispersione dei dati e dalla loro non comparabilità, aspetti che impediscono una valida conoscenza del fenomeno adozionale e la costituzione di un modello di lavoro condiviso; sarà necessario pertanto predisporre una scheda di rilevazione in grado di fornire i dati conoscitivi indispensabili a identificare e valutare gli indicatori attraverso i quali osservare il fenomeno delle adozioni.

Tutto ciò premesso:

Al fine di pervenire alla realizzazione degli interventi previsti con gli obiettivi descritti ai punti *A)* e *B)*, e considerata la necessità di sostanziare un'azione di raccordo per l'attivazione di interventi e modalità operative relative alla legge n. 476/1998 che si esprima in modo graduato nei vari livelli istituzionali, come previsto nell'art. 12 della legge 23 agosto 1998, n. 400 e nell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si propone che il seguente documento costituisca la base di azioni concrete che il Governo e le regioni sottoscrivono e s'impegnano a realizzare entro dicembre 2001.

Pertanto:

Il Dipartimento per gli affari sociali e le regioni, visto il parere della commissione per le adozioni internazionali, considerata la necessità di diffondere tra gli amministratori e gli operatori pubblici e privati interessati, la conoscenza delle modalità applicative della legge n. 476/1998, al fine di sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale, concordano sulla necessità di attivare dei corsi di formazione a livello nazionale e regionale e di sviluppare un sistema di informatizzazione dei servizi e/o équipes per le adozioni in collegamento con la commissione per le adozioni internazionali.

A tale scopo:

*a)* Il Ministro per la solidarietà sociale, considerata la disponibilità finanziaria di L. 9.114.080.480 dei fondi attribuiti nel 1999 al Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 476/1998, e non utilizzati per le attività della commissione per le adozioni internazionali, assegna *una tantum* alle amministrazioni regionali e alle province autonome, per sostenere e contribuire alle attività regionali di informazione, formazione e di informatizzazione, la somma di L. 7.574.080.480; tale somma viene ripartita con apposito decreto.

Le regioni e le province autonome, considerato che in attuazione dell'art. 39-*bis* della legge n. 476/1998 devono concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, si impegnano ad organizzare e/o a promuovere, a livello regionale e territoriale, d'intesa con le autorità giudiziarie minorili competenti, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati presenti sul territorio nonché corsi di informazione-formazione per le coppie aspiranti alle adozioni.

Con il presente accordo le regioni e le province autonome si impegnano altresì ad individuare, nell'ambito della loro competenza legislativa e programmatoria, valutate le necessità specifiche del proprio territorio, équipes composte da assistenti sociali e psicologi per svolgere le attività previste dalla legge, tenuto conto del carico di lavoro e del bacino di utenza.

Considerato l'assetto istituzionale diverso da regione a regione nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, per un'organizzazione più mirata e specializzata dei servizi per le adozioni, sarà necessario individuare operatori «referenti», dei servizi territoriali e dei servizi sanitari per costituire in ogni ambito territoriale un'équipe integrata composta da operatori del servizio sanitario e dei servizi sociali degli enti locali, per svolgere le attività istruttorie per le adozioni e di sostegno.

Le regioni si impegnano altresì a sviluppare gli obiettivi conoscitivi, descritti al punto *B)* della premessa del presente accordo, promuovendo l'informatizzazione delle équipes per le iniziative delle adozioni in modo da garantire un idoneo collegamento con gli enti autorizzati, con la regione, con la commissione per le adozioni internazionali e con le autorità giudiziarie competenti.

*b)* Il Dipartimento per gli affari sociali d'intesa con la commissione per le adozioni internazionali attiva interventi in attuazione della legge n. 476/1998 ed in particolare per l'attuazione dell'art. 2, comma 4 del regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, attiva seminari nazionali di formazione attraverso il Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza. Il Dipartimento per gli affari sociali a tale scopo ha impegnato la somma di L. 1.540.000.000, fondi attribuiti nel 1999 al Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 della legge n. 476/1998 e non utilizzati per le attività della Commissione per le adozioni internazionali, per l'adeguamento organizzativo previsto dalla legge e per organizzazione di corsi di informazione-formazione a livello nazionale, somma che verrà trasferita al Centro nazionale di documentazione a seguito di stipula di apposita convenzione.

Con la realizzazione di tali corsi la commissione per le adozioni internazionali, e il Dipartimento per gli affari sociali si prefiggono principalmente l'obiettivo di far acquisire da parte degli operatori coinvolti le conoscenze tecniche progettuali necessarie per svolgere le attività a sostegno delle adozioni in attuazione della legge n. 476/1998.

I corsi a livello nazionale dovranno essere realizzati entro dicembre 2001.

Le attività formative, le modalità operative e le date dei corsi verranno definite da un gruppo di lavoro costituito dal Centro nazionale di documentazione con la partecipazione di tre rappresentanti della commissione per le adozioni internazionali, da un rappresentante del Dipartimento affari sociali e da tre rappresentanti delle regioni individuati nell'ambito del coordinamento interregionale minori.

*c)* Le regioni si impegnano a trasmettere al Ministro per la solidarietà sociale entro luglio 2002 una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 476/1998 e da quelli effettuati in attuazione del presente accordo, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le attività a sostegno delle attività per le adozioni internazionali.

**00A12563**

---

DOCUMENTO 3 agosto 2000.

**Proposta di accordo tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria.**

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa, Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo predisposto a seguito delle riunioni del 6, 13, 19 e 26 luglio e 2 agosto 2000 del tavolo di verifica sui dati e sulle metodologie di calcolo delle spese nel settore sanità, istituito sulla scorta delle intese raggiunte nell'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2000;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, a seguito di ampio dibattito, cui hanno preso parte, oltre i presidenti delle regioni, i Sottosegretari alla sanità e al tesoro, bilancio e programmazione economica, è stato concordato un emendamento al punto 7 dello schema di accordo del seguente tenore: dopo la parola «regioni» inserire le seguenti «*peraltro con accordi con le singole regioni verrà definita la quota di spesa assistenziale che dovrà ritenersi strettamente connessa alla attività di ricerca*»; che il Sottosegretario al tesoro, bilancio e programmazione economica ha richiamato le dichiarazioni a verbale, rese nel predetto incontro del 2 agosto del tavolo tecnico in ordine alle modalità di allocazione delle risorse, previste nello schema di accordo, da destinare alla copertura dei disavanzi pregressi e ha altresì aggiunto: «*che le risorse da destinare alle attività assistenziali strettamente connesse all'attività di ricerca sono ricomprese nelle risorse assegnate alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale*»; che le regioni hanno convenuto sulle suddette dichiarazioni;

Acquisito, in tal modo, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo tra Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ministro della sanità, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

*A)* Per l'anno 2000.

1. Il Governo si impegna:

*a)* ad incrementare il Fondo sanitario nazionale di 6.860 miliardi, corrispondente ad un ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario nazionale pari a 124.000 miliardi circa;

*b)* a sottoporre, entro il 30 settembre 2000, alla Conferenza Stato-regioni, per la prescritta intesa, la proposta di riparto dei 6.860 miliardi tra le regioni.

2. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla predetta spesa di 124.000 miliardi, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, mediante aumento delle imposte da deliberare sui bilanci regionali 2002, contrazione di mutui con oneri a carico dei bilanci regionali, utilizzo di risorse proprie; inoltre in casi singoli, Governo e regioni stipulano accordi, in analogia quanto previsto dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, diretti a rimuovere le cause strutturali dei disavanzi. Le regioni saranno autorizzate ad attivare la contrazione di mutui.

*B)* Per l'anno 2001 e successivi.

3. Il Governo assicura un ammontare complessivo di risorse finanziarie coerenti con la previsione di spesa sanitaria a legislazione vigente pari a 129.000 miliardi. La proposta di ripartizione delle quote regionali del Fondo sanitario nazionale per il 2001 sarà sottoposta dal Governo entro il 30 settembre 2000.

4. Governo e regioni concordano di rimuovere, con decorrenza 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Nel triennio 2001-2003, ciascuna regione si impegna a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

5. Governo e regioni concordano che dovranno essere assunte iniziative legislative dirette a rendere obbligatorio, contestualmente all'accertamento dei consuntivi sulla spesa sanitaria nelle singole regioni da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al 2001, la copertura degli eventuali disavanzi con aumenti delle imposte regionali da parte della/e regione/i ove i disavanzi si siano verificati.

6. Il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2000 una proposta sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza, anche con riferimento specifico all'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria (art. 3-*septies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) e al regolamento per l'ordinamento dei fondi integrativi (art. 9, comma 8, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

Le regioni concordano che tali livelli siano definiti — ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 — in modo da essere compatibili con le risorse di cui al punto *B)*-3.

7. Il Governo si impegna: (i) ad adottare entro il 31 ottobre 2000 l'atto di indirizzo e coordinamento relativo al raccordo delle attività degli IRCCS con la programmazione regionale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, convenendo che le competenze e i finanziamenti degli stessi relativi alle attività assistenziali appartengono alla competenza delle regioni, peraltro con accordi con le singole regioni verrà definita la quota di spesa assistenziale che dovrà ritenersi strettamente connessa alla attività di ricerca; (ii) ad adottare gli atti di propria competenza di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per avviare il nuovo sistema di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università.

8. Governo e regioni si impegnano ad attivare le procedure di monitoraggio e di verifica dei livelli di assistenza erogati, nonché dell'andamento della spesa sanitaria, articolata per fattori produttivi e per responsabilità decisionale, al fine di identificare i determinanti di tale andamento e le responsabilità della relativa dinamica, per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 56 del 2000 e a garanzia dell'efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale; a concertare altresì programmi di intervento per il controllo dei suddetti fattori, secondo quanto previsto dagli articoli 19-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a definire criteri standardizzati di rendicontazione dell'attività delle aziende sanitarie e ospedaliere e innovare la struttura dei collegamenti telematici per la raccolta delle informazioni.

9. Nel contesto di un riordino del sistema dei pagamenti dallo Stato alle regioni finalizzato a dare maggiore trasparenza ai flussi di cassa, Governo e regioni si impegnano a modificare dal 1° marzo 2001 le modalità di erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, nonché il sistema dei pagamenti alle ASL che dovranno essere gestiti direttamente dalle regioni.

10. Nel settore delle spese per investimenti nella sanità, il Governo si impegna:

*a)* ad assicurare risorse aggiuntive per un ammontare complessivo di 1.800 miliardi da destinare alla realizzazione di spazi per l'attività libero-professionale intramuraria;

*b)* ad incrementare le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 di 2.000 miliardi nel triennio 2001-2003;

*c)* ad incrementare di 2.000 miliardi il limite di 30.000 miliardi fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

*d)* ad individuare un sistema di regole più efficienti di quelle attualmente vigenti per la alimentazione delle risorse statali da destinare all'edilizia sanitaria.

*C)* Per gli anni 1999 e precedenti.

11. Relativamente al ripiano dei disavanzi pregressi, Governo e regioni concordano che la quota a carico del bilancio dello Stato dei disavanzi pregressi fino al 31 dicembre 1999 è definitivamente stabilita in 16.000 miliardi di lire, restando a carico delle regioni gli importi residui.

Il Governo pertanto si impegna:

a predisporre entro il 30 settembre un disegno di legge per l'utilizzo dei 13.000 miliardi iscritti nella tabella *A* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a integrare il predetto importo per 3.000 miliardi con il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 ed a consentire la contrazione di mutui con oneri a carico dei bilanci regionali per la copertura dei disavanzi residui.

Le regioni concordano che il disegno di legge:

preveda il rigoroso accertamento delle passività e delle attività alla data del 31 dicembre 1999, con modalità analoghe a quelle previste dal decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con la legge 11 febbraio 1997, n. 21;

preveda la possibilità di una liquidazione in acconto del 50 per cento delle disponibilità entro tre mesi dalla approvazione del disegno di legge;

preveda che l'erogazione del saldo sia condizionata alla contrazione da parte delle regioni del mutuo a loro carico.

12. Il presente accordo non interferisce con le procedure avviate da singole regioni a statuto speciale e province autonome dirette alla revisione del loro sistema di rapporti finanziari con lo Stato.

13. Il Governo si impegna a rendere disponibili la somma di lire 1.614,7 miliardi accantonati sul FSN 1999 per l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; i fondi ex art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'annualità per il 1999 (1.005,1 miliardi) e l'annualità 2000 (170 miliardi).

14. Le regioni si impegnano a ridefinire ed attuare concretamente un sistema di rendicontazione e monitoraggio sull'andamento della spesa e delle prestazioni sanitarie — anche a livello di singole ASL e aziende ospedaliere — ispirato a criteri di uniformità nelle informazioni trasmesse, di tempestività nei tempi di trasmissione e di piena utilizzabilità per il sistema dei conti pubblici.

Roma, 3 agosto 2000

*Il presidente:* LOIERO

*Il segretario:* CARPANI

**00A12564**

## UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università «Cà Foscari» di Venezia emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e modificato con decreto rettorale n. 428/ Int. del 18 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995, decreto rettorale n. 677/ Int. dell'11 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997, decreto rettorale n. 242/ Int. del 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, ed in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 23 maggio 2000 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato le modifiche all'art. 7, punto 1, e all'art. 13 dello statuto di ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 4 luglio 2000 che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche dei suddetti articoli 7, punto 1, e 13;

Vista la nota prot. n. 882 del 13 settembre 2000 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle modifiche suddette;

Considerato che, in conseguenza alle modifiche apportate al punto 1 dell'art. 7, si rende necessario aggiornare i richiami alle diverse componenti del senato accademico contenuti nei successivi punti 2 e 3 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia, approvato con i decreti rettorali citati in premessa è così modificato:

I punti 1, 2 e 3 dell'art. 7 sono sostituti dai seguenti:

«Art. 7 *(Composizione del senato accademico).* — 1. Fanno parte del senato accademico i seguenti componenti:

*a)* il rettore;

*b)* i presidi di facoltà;

*c)* il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;

*d)* il presidente del consiglio degli studenti;

*e)* un numero di docenti pari a quello dei presidi di facoltà meno uno, che siano direttori di dipartimento, eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limitato a uno;

*f)* un numero di docenti che non rivestano l'incarico di direttori di dipartimento pari a quello dei presidi di facoltà, eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limitato a uno;

*g)* tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti secondo le modalità dettate dal regolamento generale d'ateneo;

*h)* due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti.

2. Le rappresentanze di cui alla lettera *g)* del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:

1) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;

2) modifiche dello statuto;

3) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;

4) definizioni delle priorità e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

5) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

6) designazione dei quattro esperti componenti il consiglio di amministrazione.

3. Le rappresentanze di cui alle lettere *d)* e *h)* del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:

1) modifiche dello statuto;

2) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;

3) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo».

L'art. 13 viene sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Nucleo di valutazione).* — 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo redige una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche entro il 30 aprile di ogni anno. Il nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Il nucleo è nominato dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il presidente. È composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il nucleo risponde al rettore e dura in carica tre anni. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

4. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza.

Venezia, 21 settembre 2000

*Il rettore:* RISPOLI

**00A12643**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 308 del 20 luglio 2000*

SPECIALITÀ MEDICINALE: NUTRIPERI LIPID

**TITOLARE AIC:** B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - MELSUNGEN, CARL BRAUN STRASSE, 1, GERMANIA

**CONFEZIONI:**

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
**AIC n°** 034724017/M (in base 10) 113Q5K (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile
**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 88 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 1,17 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 6,625 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,34 G; LEUCINA 3,13 G; LISINA CLORIDRATO 2,84 G; METIONINA 1,96 G; FENIL-ALANINA 3,51 G; TREONINA 1,82 G; TRIPTOFANO 0,57 G; VALINA 2,6 G; ARGININA 2,7 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 1,69 G; ALANINA 4,85 G; ACIDO ASPARTICO 1,5 G; ACIDO GLUTAMMICO 3,5 G; GLICINA 1,65 G; PROLINA 3,4 G; SERINA 3 G; CLORURO DI CALCIO 0,441 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 0,644 G; SODIO ACETATO 0,544 G; SODIO CLORURO 1,081 G; POTASSIO ACETATO 2,943 G; SODIO IDROSSIDO 0,8 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
**AIC n°** 034724029/M (in base 10) 113Q5X (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile
**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 132 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 1,755 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 9,938 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA

37,5 G; ISOLEUCINA 3,51 G; LEUCINA 4,7 G; LISINA CLORIDRATO 4,26 G; METIONINA 2,94 G; FENIL-ALANINA 5,27 G; TREONINA 2,73 G; TRIPTOFANO 0,86 G; VALINA 3,9 G; ARGININA 4,05 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 2,54 G; ALANINA 7,28 G; ACIDO ASPARTICO 2,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 5,25 G; GLICINA 2,48 G; PROLINA 5,1 G; SERINA 4,5 G; CALCIO CLORURO 0,662 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 0,966 G; SODIO ACETATO 0,816 G; SODIO CLORURO 1,622 G; POTASSIO ACETATO 4,415 G; SODIO IDROSSIDO 1,2 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
**AIC n°** 034724031/M (in base 10) 113Q5Z (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile
**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 176 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 2,34 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,25 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 4,68 G; LEUCINA 6,26 G; LISINA CLORIDRATO 5,68 G; METIONINA 3,92 G; FENIL-ALANINA 7,02 G; TREONINA 3,64 G; TRIPTOFANO 1,14 G; VALINA 5,2 G; ARGININA 5,4 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 3,38 G; ALANINA 9,7 G; ACIDO ASPARTICO 3 G; ACIDO GLUTAMMICO 7 G; GLICINA 3,3 G; PROLINA 6,8 G; SERINA 6 G; CLORURO DI CALCIO 0,882 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,288 G; SODIO ACETATO 1,088 G; SODIO CLORURO 2,162 G; POTASSIO ACETATO 5,886 G; SODIO IDROSSIDO 1,6 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
**AIC n°** 034724043/M (in base 10) 113Q6C (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile
**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 88 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 1,17 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 6,625 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,34 G; LEUCINA 3,13 G; LISINA CLORIDRATO 2,84 G; METIONINA 1,96 G; FENIL-ALANINA 3,51 G; TREONINA 1,82 G; TRIPTOFANO 0,57 G; VALINA 2,6 G; ARGININA 2,7 G; L-

ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 1,69 G; ALANINA 4,85 G; ACIDO ASPARTICO 1,5 G; ACIDO GLUTAMMICO 3,5 G; GLICINA 1,65 G; PROLINA 3,4 G; SERINA 3 G; CLORURO DI CALCIO 0,441 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 0,644 G; SODIO ACETATO 0,544 G; SODIO CLORURO 1,081 G; POTASSIO ACETATO 2,943 G; SODIO IDROSSIDO 0,8 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
**AIC n°** 034724056/M (in base 10) 113Q6S (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile

**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 132 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 1,755 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 9,938 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 3,51 G; LEUCINA 4,7 G; LISINA CLORIDRATO 4,26 G; METIONINA 2,94 G; FENIL-ALANINA 5,27 G; TREONINA 2,73 G; TRIPTOFANO 0,86 G; VALINA 3,9 G; ARGININA 4,05 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 2,54 G; ALANINA 7,28 G; ACIDO ASPARTICO 2,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 5,25 G; GLICINA 2,48 G; PROLINA 5,1 G; SERINA 4,5 G; CALCIO CLORURO 0,662 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 0,966 G; SODIO ACETATO 0,816 G; SODIO CLORURO 1,622 G; POTASSIO ACETATO 4,415 G; SODIO IDROSSIDO 1,2 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**Confezione:** EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
**AIC n°** 034724068/M (in base 10) 113Q74 (in base 32)
**Forma Farmaceutica:** Emulsione per infusione endovenosa
**Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996:** C
**Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92:** Ricetta Ripetibile
**COMPOSIZIONE:** 1 SACCA
**Principio Attivo:** GLUCOSIO MONOIDRATO 176 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 2,34 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,25 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 4,68 G; LEUCINA 6,26 G; LISINA CLORIDRATO 5,68 G; METIONINA 3,92 G; FENIL-ALANINA 7,02 G; TREONINA 3,64 G; TRIPTOFANO 1,14 G; VALINA 5,2 G; ARGININA 5,4 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 3,38 G; ALANINA 9,7 G; ACIDO ASPARTICO 3 G; ACIDO

GLUTAMMICO 7 G; GLICINA 3,3 G; PROLINA 6,8 G; SERINA 6 G; CLORURO DI CALCIO 0,882 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,288 G; SODIO ACETATO 1,088 G; SODIO CLORURO 2,162 G; POTASSIO ACETATO 5,886 G; SODIO IDROSSIDO 1,6 G
**Eccipienti:** ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 878 GL

**PRODUTTORE**
B. Braun Melsungen AG
Carl- Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen Germania

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**
Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, acidi grassiessenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, inssufficinete o controindicata.

**DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO**: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**00A12595**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 27 settembre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8861 |
| Yen giapponese | 95,49 |
| Dracma greca | 339,25 |
| Corona danese | 7,4654 |
| Corona svedese | 8,5090 |
| Sterlina | 0,60450 |
| Corona norvegese | 8,0440 |
| Corona ceca | 35,445 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 263,47 |
| Zloty polacco | 4,0322 |
| Tallero sloveno | 209,2879 |
| Franco svizzero | 1,5254 |
| Dollaro canadese | 1,3206 |
| Dollaro australiano | 1,6150 |
| Dollaro neozelandese | 2,1406 |
| Rand sudafricano | 6,3759 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A12757**

# UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di tre posti di ruolo di prima fascia da destinare al settore scientifico-disciplinare N01X «Diritto privato», alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Con tale procedura di valutazione comparativa la facoltà intende soddisfare le esigenze didattiche di una cattedra di istituzioni di diritto privato e di due cattedre di diritto civile del secondo corso di laurea.

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda dovrà essere corredata di:

*a) curriculum*;

*b)* elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

*c)* eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza attestante:

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facoltà di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13 - primo comma, da 1) a 9) - del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.

Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel caso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facoltà per gli interni) di attuale afferenza.

**00A12644**

# UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante il sottoelencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di sociologia - settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica generale, un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per il trasferimento è disposta con decreto del rettore.

**00A12722**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2000).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

all'articolo 12, comma 1, dove è scritto: «1. Il comma 14 dell'articolo *1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:», leggasi: «1. Il comma 14 dell'articolo *11* del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:»;

all'articolo 14, comma 1, dove è scritto: «1. Il comma 19 dell'articolo *1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:», leggasi: «1. Il comma 19 dell'articolo *11* del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:».

**00A12645**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000 recante: «Recepimento della direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.** (Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 14 settembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, al sesto capoverso delle premesse, dove è scritto: «93/*1981*/CEE», leggasi: «93/*81*/CEE», e dove è scritto: «98/*1991*/CE», leggasi: «98/*91*/CEE»;

alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «98/*1991*/CE», leggasi: «98/*91*/CE»;

alla pag. 6, all'art. 2, comma 1, ultimo capoverso, dove è scritto:

«rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, né la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini, per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal presente decreto.», leggasi:

«rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, né la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini,

per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 19 novembre 1977 come modificato dal presente decreto.».

**00A12646**

**Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 2000 recante: «Contenuti di condensato e nicotina delle sigarette commercializzate al 1º gennaio 2000.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2000).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, in corrispondenza della sigaretta MS Extra Lights sotto la voce condensato, dove è scritto «*0,5*», leggasi: «*0,9*».

**00A12647**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651227/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.